

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 luglio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### Ministero della giustizia

DECRETO 9 giugno 2020, n. 80.

Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (20G00099) ..... Pag. 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020.

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019. (20A03998) ..... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveneto della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019. (20A03999) ..... Pag. 3

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 6 luglio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «VICTOR-E» relativo al bando «HERA-JRP-PS». (Decreto n. 989/2020). (20A03953) ..... Pag. 4



|                                                                                                                                                                                     |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ministero della giustizia</b>                                                                                                                                                    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 20 luglio 2020.                                                                                                                                                             |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sospensione dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'Ufficio Unep presso la Corte di appello di Salerno a decorrere dal 17 luglio 2020. (20A04000)</b>         | Pag. | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ministero della salute</b>                                                                                                                                                       |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ORDINANZA 24 luglio 2020.                                                                                                                                                           |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04099)</b>                                                         | Pag. | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>                                                                                                                               |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 12 maggio 2020.                                                                                                                                                             |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto. (20A03974)</b>                                                                | Pag. | 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>                                                                                                                    |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 29 maggio 2020.                                                                                                                                                             |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019. (20A04050)</b> | Pag. | 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 7 luglio 2020.                                                                                                                                                              |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (20A03927)</b>                                                                                            | Pag. | 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 7 luglio 2020.                                                                                                                                                              |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Iscrizione di varietà di mais, sorgo e frumento tenero al registro nazionale. (20A03964)</b>                                                                                     | Pag. | 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 7 luglio 2020.                                                                                                                                                              |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Variazione di denominazione di varietà di mais e frumento duro iscritte al registro nazionale. (20A03965)</b>                                                                    | Pag. | 21 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DECRETO 7 luglio 2020.                                                                                                                                                              |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rettifica al decreto 6 maggio 2020, recante: «Iscrizioni di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale». (20A03966)</b>                                            | Pag. | 22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 15 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno». (20A03961)</b>         |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 23                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 17 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Conferma dell'incarico al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana». (20A03975)</b> |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 24                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Ministero dello sviluppo economico</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Global Logistics società cooperativa in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore. (20A03923)</b>                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 26                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Opus Lactus società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (20A03924)</b>                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 27                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «4 Log società cooperativa a r.l.», in Cartura e nomina del commissario liquidatore. (20A03925)</b>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 27                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi Global Service», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (20A03926)</b>                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 28                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Edile Federico», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore. (20A03943)</b>                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 29                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | DECRETO 8 luglio 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | <b>Liquidazione coatta amministrativa della «Uria - società cooperativa», in Ischitella e nomina del commissario liquidatore. (20A03952)</b>                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                     |      |    | Pag. 30                                                                                                                                                                                                                                                                               |



## Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 24 luglio 2020.

**Nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore.** (Ordinanza n. 17). (20A04101). . . . . *Pag.* 30

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 14 luglio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Teva» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG 755/2020). (20A03891). . . . . *Pag.* 32

DETERMINA 14 luglio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rozamlad» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG 754/2020). (20A03892). . . . . *Pag.* 34

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Pensa». (20A03893). . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ialurex Ipotonico». (20A03894). . . . . *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ome-goil». (20A03895). . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprosol». (20A03896). . . . . *Pag.* 37

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hy-Drop». (20A03897). . . . . *Pag.* 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Sandoz». (20A03898). . . . . *Pag.* 38

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almotriptan Sandoz». (20A03899). . . . . *Pag.* 38

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Biorinil» (20A03963) *Pag.* 39

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Rauwolfia Serpentina Dynamis». (20A03977). . . . . *Pag.* 39

### Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso a valere sui Libretti smart e sui Libretti nominativi ordinari (20A04069) . . . . . *Pag.* 44

### Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Nuovo statuto del Partito Centro Democratico. (20A03811) . . . . . *Pag.* 44

Statuto del Partito politico CAMBIAMO! (20A03812). . . . . *Pag.* 51

### Ministero dell'interno

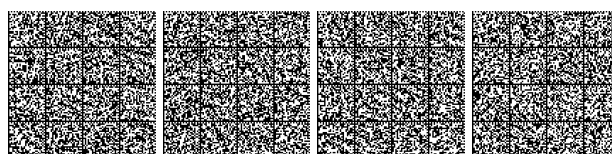
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A03954) . . . . . *Pag.* 59

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03955) . . . . . *Pag.* 59

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A03956) . . . . . *Pag.* 59

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A03957) . . . . . *Pag.* 59

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A03958). . . . . *Pag.* 59



Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A03959) ..... Pag. 60

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A03960) ..... Pag. 60

**Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali**

Domanda di registrazione della «Szomolyai  
Rövidszárú Fekete Cseresznye» (20A03973) .... Pag. 60

**Ministero  
dello sviluppo economico**

Elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in  
favore delle piccole e micro imprese localizzate nella  
zona franca della Regione Sardegna. (20A03978) Pag. 60

**Ufficio territoriale del Governo di Trieste**

Ripristino del cognome in forma origina-  
ria (20A03962) ..... Pag. 61



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 giugno 2020, n. 80.

**Regolamento concernente modifiche al decreto 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.**

### IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato mediante l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia sentito il Consiglio nazionale forense;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha modificato l'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, concernente regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17;

Ritenuto necessario rimodulare la decorrenza degli effetti del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense espresso in data 20 marzo 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 7 maggio 2020;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17*

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, le parole «primo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «primo quadriennio».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 giugno 2020

*Il Ministro:* BONAFEDE

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2020*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 1557*

### NOTE

#### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4.- 4-bis.-4-ter. (Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato). — 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

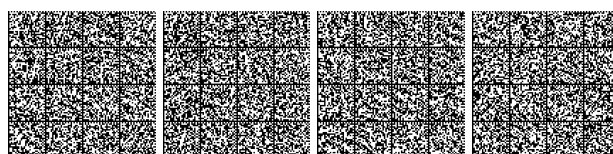
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da ga-





rantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

— Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, reca: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

— Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:

«Art. 49 (*Disciplina transitoria per l'esame*). — 1. Per i primi nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti».

— Il decreto del Ministro della giustizia 5 novembre 2018, n. 133, reca: «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 10 (*Decorrenza degli effetti*). — 1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del *primo quadriennio* dalla sua entrata in vigore».

20G00099

## DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020.

**Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 luglio 2019, n. 600 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, con la quale lo stanziamento di risorse, di cui all'art. 1, comma 3, della sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2019, è integrato di euro 25.400.000,00, per il completamento delle attività di cui alla lettera b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 600 del 2019 che nomina il Presidente della Re-

gione Emilia-Romagna quale commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 22 giugno 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna - commissario delegato con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE

20A03998



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveneto della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 14 LUGLIO 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019 con la quale è stato esteso lo stato di emergenza, adottato con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveneto della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco e con la quale sono stati stanziati euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2019, n. 598 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 598 del 2019 che nomina il direttore generale della direzione territorio protezione civile - Regione Lombardia quale commissario delegato per il superamento all'emergenza, il quale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del suddetto decreto legislativo, n. 1 del 2018, opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista la nota del 29 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

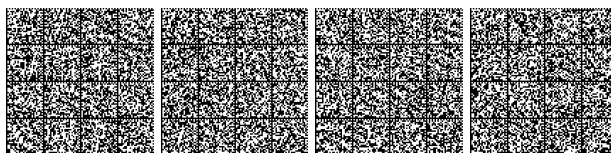
Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveneto della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTE



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2020.

**Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «VICTOR-E» relativo al bando «HE-RA-JRP-PS».** (Decreto n. 989/2020).

IL DIRETTORE GENERALE  
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE  
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019), recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018, con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;





Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sui P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa

del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate, di cui euro 95.204,00 per la copertura delle relative spese per attività di valutazione e monitoraggio;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 769478 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund HERA-JRP-PS «Public Spaces: Culture and Integration in Europe»* e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund HERA-JRP-PS*, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale *HERA-JRP-PS Call 2017* comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla *Eranet Cofund HERA-JRP-PS* il 24 agosto 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex nazionale*;

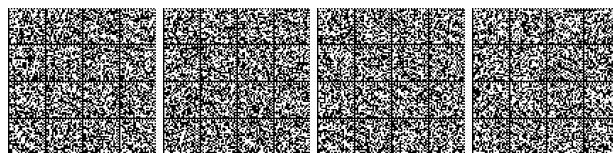
Considerato che per il bando *HERA-JRP-PS Call 2017* di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* del 26-27 novembre 2018, confermata con comunicazione e-mail dell'11 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *VICTOR-E «Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe»* avente come obiettivo la comparazione transnazionale della cultura della ricostruzione, dal 1945 al Disgelo, riunendo specialisti di cinema non-fiction di 4 paesi europei (F, D, I, CR). Coinvolge cineteche (AP) e realizza una mostra virtuale *on line*;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo *VICTOR-E «Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe»*;

Vista la nota MIUR prot. n. 4988 del 18 marzo 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale e la suddivisione fra fondi FIRST e IGRUE e la successiva nota prot. n. 13298 del 5 luglio 2019 di aggiornamento, nonché la nota integrativa del 4 febbraio 2020, prot. n. 1533;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;



Visto il decreto del direttore generale del 20 giugno 2019, prot. n. 1187, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 1125 dell'8 luglio 2019, con il quale sono stati nominati gli esperti individuati per la valutazione «*in itinere*» del progetto «*VICTOR-E*», e atteso che tutti i soggetti ivi designati hanno rinunciato all'incarico;

Visto il decreto direttoriale n. 433 del 26 marzo 2020, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 957 del 6 aprile 2020, con il quale è stato nominato il prof. Enrico Carocci per la valutazione delle attività *in itinere*;

Atteso che il prof. Enrico Carocci ha approvato, in data 9 giugno 2020, prot. n. 9246, il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*VICTOR-E*», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.262,45 figura il seguente proponente italiano:

Università degli Studi di Udine;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «*VICTOR-E*»;

Atteso che il MIUR, ora MUR, partecipa alla *Call* 2017 lanciata dalla *ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS* con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 2116623 del 25 giugno 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visure *Deggendorf* n. 5996120 dell'11 giugno 2020;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo *VICTOR-E «Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe»* presentato dall'Università degli studi di Udine, C.F. 80014550307, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° maggio 2019 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.



## Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto *VICTOR-E «Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe»* è pari a euro 149.983,72.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 118.718,42 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Udine a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Udine il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 31.265,30 ove detto importo venga versato dal coordinatore della *ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS* sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa *VICTOR-E «Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe»*, così come previsto dal contratto 769478 fra la Commissione europea e i partner dell'*ERA-NET Cofund HERA-JRP-PS*, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

## Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta

anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Udine si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

## Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1609

## AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

20A03953





**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

DECRETO 20 luglio 2020.

**Sospensione dei termini di decadenza per il mancato funzionamento dell'Ufficio Unep presso la Corte di appello di Salerno a decorrere dal 17 luglio 2020.**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Salerno del 20 luglio 2020 dalla quale risulta che, a causa della positività al covid-19 di un dipendente dell'Ufficio Unep della Corte di appello di Salerno, è stata disposta a decorrere dal 17 luglio 2020 la chiusura dei locali dell'Unep e sono state sospese le attività dell'ufficio, in attesa della sanificazione dei locali e dell'esito dei tamponi cui tutti i dipendenti sono stati sottoposti;

Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

Esaminato l'allegato decreto del presidente della Corte di appello di Salerno n. 58/2020 del 20 luglio 2020, con il quale, in considerazione delle segnalate precauzioni da adottare al fine di evitare il propagarsi del contagio da covid-19, anche all'esito di una interlocuzione con le competenti autorità sanitarie, è stata disposta la sanificazione dei locali e l'esecuzione di tamponi nei confronti di tutti i dipendenti dell'ufficio;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che, pertanto, ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza relativamente al compimento degli atti presso il predetto ufficio ovvero a mezzo del personale ad esso addetto;

Ritenuto che, essendo il mancato funzionamento del predetto Ufficio giudiziario ancora in corso, possa essere allo stato disposta unicamente la sospensione dei termini di decadenza scadenti dal 17 luglio 2020, con riserva di disporre, successivamente al ripristino della funzionalità dell'Ufficio, la proroga dei medesimi termini per il periodo di quindici giorni previsto dalla legge;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio Unep presso la Corte di appello di Salerno, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti dal 17 luglio 2020 sono sospesi.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2020

*Il Ministro:* BONAFEDE

20A04000

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 24 luglio 2020.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2020, n. 172;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure





urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2020, n. 176, che ha prorogato, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, nonché le disposizioni contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2020, n. 178, che sostituisce la richiamata ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 24 luglio 2020, con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in considerazione di un incremento dei casi COVID-19 in Bulgaria e Romania, si propone di estendere l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a coloro che negli ultimi quattordici giorni abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 31 luglio 2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'interno;

Emana  
la seguente ordinanza:

Art. 1.

*Ingresso nel territorio nazionale  
da Bulgaria e Romania*

1. Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Bulgaria o in Romania, si applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020.

2. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le limitazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, come prorogata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e di cui all'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020.

3. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui al comma 1 non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.

Art. 2.

*Efficacia*

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione della stessa e fino al 31 luglio 2020.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2020

*Il Ministro della salute: SPERANZA*

Avvertenza:

*A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

20A04099

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 maggio 2020.

**Modalità di erogazione degli incentivi a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto.**

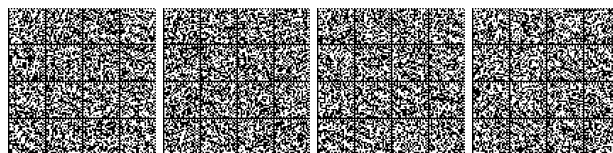
### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata;



Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2019;

Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualità 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti per ciascuna annualità del triennio 2019-2020-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che ha destinato risorse pari ad euro 85.155.624 quali ulteriori risorse da utilizzare per promuovere investimenti nel settore dell'autotrasporto;

Considerato, pertanto, che agli importi corrispondenti ai 25 milioni di euro già previsti per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 destinati al settore dell'autotrasporto si deve aggiungere la somma sopra riportata pari ad euro 85.155.624 da destinarsi alle iniziative a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per un importo complessivo pari ad euro 135.155.624, di cui euro 12.900.000 soggetti alle disposizioni dell'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (c.d. «Decreto fiscale»);

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto, per un ammontare pari ad euro 122.255.624, costituiscono una fattispecie di aiuto di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto di dover disporre in ordine all'erogazione di dette risorse in un unico contesto normativo;

Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

Ritenuto necessario, anche alla luce delle ulteriori risorse finanziarie rese disponibili, continuare a perseguire l'obiettivo del rinnovamento e della ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario continuare a destinare incentivi per l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei ter-

ritori più sensibili, nonché per le più lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

Considerata la perdurante necessità di prevedere incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli più obsoleti, ottimizzando così gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto opportuno, altresì, incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonché l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi porta casse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori *standard* di sicurezza e di efficienza energetica, nonché di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, può essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea;

Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto nel corso della riunione del 31 gennaio 2020;

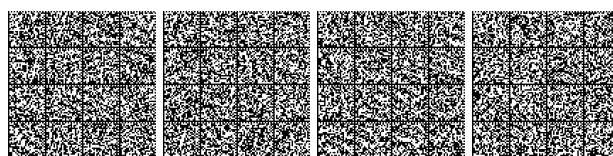
Decreta:

Art. 1.

#### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente ad euro 18.155.624 quali residui dell'annualità 2019, ad euro 42.100.000 per l'annualità 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualità 2021.

2. La ripartizione delle suddette risorse fra le varie tipologie d'investimento, fatto salvo quanto dovuto alla società «Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni», quale soggetto gestore dell'attività istruttoria, viene definita secondo le medesime proporzioni di cui al decreto del Ministro



delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336 e viene riferita all'arco temporale del biennio 2020-2021.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonché per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale.

4. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonché, ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

5. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo:

a) euro 46.400.000 pari al 38% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (*diesel*/elettrico) e elettrica (*Full Electric*) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

b) euro 44.100.000 pari al 36% del totale:

1) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;

c) euro 29.290.624 pari al 24% del totale per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi

di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

d) euro 2.465.000 pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

6. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.

7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 5 per singola impresa non può superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

8. Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

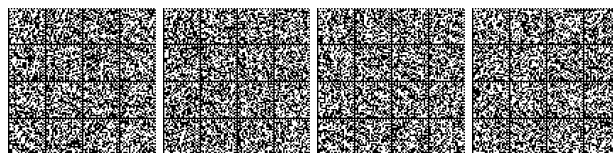
9. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

10. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 2.

### Modalità di funzionamento

1. I contributi, di cui all'art. 1, comma 5, sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle aree di investimento ivi previste. A tal fine le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilità





di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse giusta quanto previsto al successivo comma 3.

2. Ai soli fini della proponibilità delle domande volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l'acquisizione dei beni di cui all'art. 1, comma 5, è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall'ordinativo sono detratti dall'ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L'ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento.

3. Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.

#### Art. 3.

##### *Importi dei contributi, costi ammissibili e intensità di aiuto*

1. Conformemente al principio della necessaria presenza dell'effetto d'incentivazione, gli investimenti di cui al presente decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all'art. 4, comma 2 del presente decreto.

2. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria:

a) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*full electric*) di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione *diesel*;

b) di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (*diesel/elettrico*), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (*diesel/elettrico*) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico inferiore a 16

tonnellate ed in euro 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (*diesel/elettrico*) di massa pari o superiore a 16 tonnellate;

c) di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40 per cento dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento con un tetto massimo pari ad euro 1.000;

d) alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (*diesel/elettrico*) e elettrica (*Full Electric*), dimostrino anche l'avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli obsoleti, viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 2.000, indipendentemente dal numero degli stessi.

3. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del presente decreto, è finanziabile la radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, conformi alla normativa anti inquinamento euro VI. Il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI in sostituzione del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico da 7 tonnellate a 16 tonnellate; euro 15.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

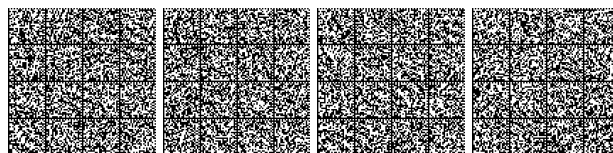
4. In relazione all'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D-TEMP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), 2° cpv del presente decreto, il contributo è determinato in euro 2.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 7 tonnellate con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia.

5. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

a) le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura purché le unità frigorifere/calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tutte le unità precedentemente indicate dovranno essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il



trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti agli standard ambientali di cui alla lettera precedente, con unità frigorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo trainante. Tali unità dovranno essere funzionanti esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

6. Nei casi di cui al comma 5, lettere a), b) e c) del presente articolo il contributo viene determinato come di seguito indicato:

a) per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di euro 5.000 per semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 tonnellate allestito per trasporti in regime ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifera a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in euro 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali e dei maggiori costi dei veicoli equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ovvero dei maggiori costi delle unità refrigeranti/calorifere a superiore standard ambientale, secondo quando indicato al comma 5, lettera c), installate su tali veicoli.

7. In relazione agli investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni, effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto di veicoli equivalenti stradali, in euro 8.500 per l'acquisto di ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

8. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta, nei seguenti casi:

a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale;

b) per le acquisizioni di cui al presente articolo, se effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese. A tal fine gli interessati trasmettono, all'atto della presen-

tazione della domanda di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

c) le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili e si applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

#### Art. 4.

##### *Modalità di dimostrazione dei requisiti richiesti*

1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui all'art. 1 gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione ed a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.

2. Con decreto del direttore per il trasporto stradale e per l'intermodalità, da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione.

#### Art. 5.

##### *Destinatari della misura di aiuto*

1. Possono proporre domanda le imprese di auto-transporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto.

2. Le modalità di presentazione delle domande, i conseguenti adempimenti gestionali relativi all'istruttoria delle richieste pervenute, sono stabilite con il decreto di cui all'art. 4, comma 2.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

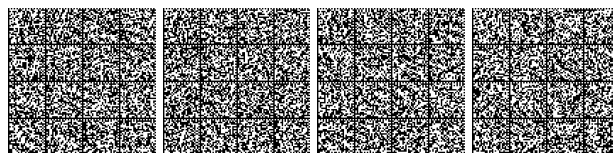
1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2020

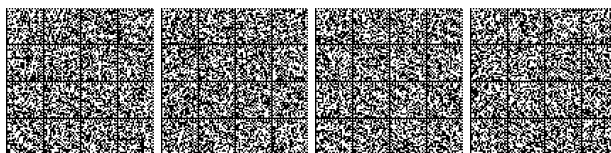
*Il Ministro:* DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2020,

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 3106



| Dispositivi innovativi (art. 3, comma 5 lett. a)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Spoiler laterali (ammesse dal Reg. UE N. 1230/2012, masse e dimensioni).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Appendici aerodinamiche posteriori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.                                                                                                                                        |
| 4. <i>Tyre Pressure Monitoring System</i> (TPMS), oppure <i>Tyre Pressure and Temperature Monitoring System</i> (TPTMS), oppure <i>Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System</i> .                                                                                                                                           |
| 5. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell'impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione dei consumi di carburante.                                                                                               |
| 6. Telematica indipendente collegata all'EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.                                                                                    |
| 7. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per ausilio in sterzata.                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) che ad una data velocità abbassa l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare. |
| 10. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS ( <i>Electronic Braking System</i> ) per il monitoraggio dell'inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.                                                                  |





## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2020.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019.**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019 nella Provincia di Pavia;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sotto indicata provincia per i danni causati alle strutture azien-



dali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sotto elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

*Pavia:*

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Belgioioso, Linarolo, Pavia;

piogge alluvionali dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del Comune di Monticelli Pavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2020

*Il Ministro:* BELLANOVA

20A04050

DECRETO 7 luglio 2020.

**Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione);

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 che istituisce il gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE

del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

Visto il decreto del Ministro 19 marzo 2019, n. 3143, che istituisce il sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019 - reg.ne n. 1-1011, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la ricognizione effettuata sulla corretta denominazione delle varietà iscritte al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con la rettifica delle informazioni di varietà già iscritte;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

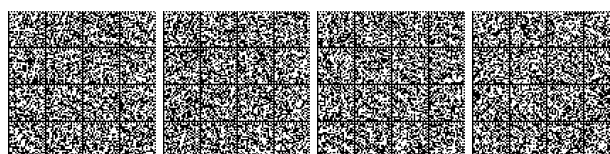
1. varietà di cui si modificano le informazioni (allegato 1);
2. legenda (allegato 2);
3. codici identificativi del costituente o del richiedente l'iscrizione (allegato 3).

2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: [www.protezionedellepiante.it/d-m-7521-del-4-marzo-2016-attuazione-del-registro-nazionale-delle-varietà-di-piante-da-frutto](http://www.protezionedellepiante.it/d-m-7521-del-4-marzo-2016-attuazione-del-registro-nazionale-delle-varietà-di-piante-da-frutto)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 luglio 2020

*Il direttore generale:* GATTO



ALLEGATO I

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <i>Pistacia vera</i> L.    | SPECIE                               |
| BIANCA DI BRONTE<br>BIANCA | DENOMINAZIONE<br>VARIETA'            |
|                            | MARCHIO                              |
| NAPOLETANA                 | SINONIMI                             |
| 394 - R                    | COSTITUTORE O<br>RICHIEDENTE (- R)   |
| DUR                        | DU, DUR O CR                         |
| ante 30/09/2012            | DATA REGISTRAZIONE                   |
| 29/09/2042                 | SCADENZA<br>REGISTRAZIONE            |
|                            | CODICE AUTORIZZAZIONE<br>CPVO        |
|                            | N° PRIVATIVA IT O N°<br>PRIVATIVA UE |
|                            | DATA PRIVATIVA                       |
|                            | CLONE                                |
|                            | ACCESSIONE                           |
|                            | CCP                                  |

Varietà di cui si rettificano le informazioni





ALLEGATO 2

## Legenda

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| DU             | Descrizione ufficiale                                                  |
| DUR            | Descrizione ufficialmente riconosciuta                                 |
| CR             | In corso di registrazione                                              |
| DATA PRIVATIVA | Privativa UE = rilascio privativa<br>Privativa IT = rilascio privativa |
| PPG            | pesca a polpa gialla                                                   |
| PPB            | pesca a polpa bianca                                                   |
| PPR            | Pesca a polpa rossa                                                    |
| NPG            | nettarina a polpa gialla                                               |
| NPB            | nettarina a polpa bianca                                               |
| NPR            | nettarina a polpa ROSSA                                                |
| PCB            | Percoca a polpa bianca                                                 |
| PCG            | Percoca a polpa gialla                                                 |

ALLEGATO 3

## Codici identificativi dei richiedenti

| N. IDENTIFICATIVO<br>COSTITUTTORE O<br>RICHIEDENTE | COSTITUTTORE O RICHIEDENTE                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 394                                                | DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI - UNIVERSITÀ DI PALERMO |

## AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/2019.*

20A03927



DECRETO 7 luglio 2020.

**Iscrizione di varietà di mais, sorgo e frumento tenero al registro nazionale.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, inerente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Viste le domande presentate al fine dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2019 e n. 1/2020 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;



Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais

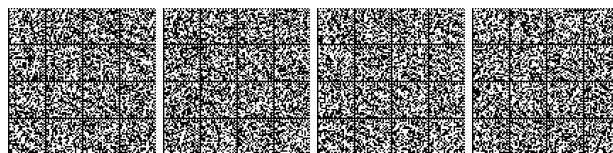
| Codice | Denominazione | Classe Fao | Tipo di ibrido | Responsabile della conservazione in purezza                                  |
|--------|---------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19246  | P8711         | 200        | HS             | Pioneer Hi-Bred Servizi Agronomici S.r.l. - Pessina Cremonese (CR)           |
| 18836  | KWS 5581      | 700        | HS             | KWS Saat SE - Germania                                                       |
| 19371  | Virgule       | 300        | HS             | RAGT 2N SAS - Francia                                                        |
| 19312  | Grenache      | 200        | HS             | RAGT 2N SAS - Francia                                                        |
| 18902  | Imedia        | 200        | HS             | Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano                                  |
| 19016  | SNH8549       | 500        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19031  | SNH8651       | 600        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19413  | SNH8752       | 700        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19414  | SNH8453       | 400        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19442  | SNH8655       | 600        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19443  | SNH8756       | 700        | HS             | Coopsementi SCARL - Sossano (VI) e Planta S.r.l. - Bergamo                   |
| 19061  | Smatboxx      | 200        | HS             | Syngenta France SAS - Francia                                                |
| 19133  | MAS 440D      | 300        | HS             | Syngenta France SAS - Francia                                                |
| 16644  | AGM6919       | 700        | HS             | Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 17263  | Kurmez        | 700        | HS             | Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 18876  | Merjen        | 700        | HS             | Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 17299  | Kardin        | 200        | HS             | Monsanto Agricoltura Italia S.p.a. - Milano e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 19375  | Guimauve      | 400        | HS             | RAGT 2N SAS - Francia                                                        |
| 15638  | Samos         | 600        | HS             | Fondazione Morando Bolognini - Sant'Angelo Lodigiano (LO)                    |

Ibridi di sorgo x erba sudanese

| Codice | Denominazione | Tipo di ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|--------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 19108  | 12SU9001      | HT             | S&W Seed Company - USA                      |

Frumento duro

| Codice | Denominazione | Responsabile della conservazione in purezza               |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 18786  | Faridur       | CREA-CER Centro di ricerca per la cerealicoltura - Foggia |





Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2020

*Il direttore generale: GATTO*

#### AVVERTENZA:

*il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

20A03964

DECRETO 7 luglio 2020.

**Variazione di denominazione di varietà di mais e frumento duro iscritte al registro nazionale.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264, dell'11 novembre 2019, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di frumento duro denominata *Ermes VSD*;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29, del 5 febbraio 2018, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata *Sarus*;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26, del 1° febbraio 2020, con il quale sono state iscritte al registro nazionale le varietà di mais denominate *ISH207*, *ISH408*, *Batmas*;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69,

del 22 marzo 2019, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata *ISX17301*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

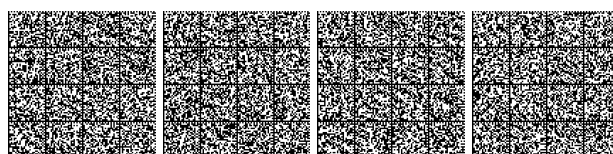
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, inerente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141 registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte a evitare che le medesime denominazioni identifichino il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta, ovvero in considerazione del



fatto che le vecchie denominazioni sono state oggetto di osservazione per l'iscrizione in altri registri ufficiali;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 5/2019 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione della varietà di frumento duro *Ermes VSD* è modificata in *Vulcano VSD*.

La denominazione della varietà di mais *Sarus* è modificata in *75MAY75*.

La denominazione della varietà di mais *ISH207* è modificata in *Basilic*.

La denominazione della varietà di mais *ISX17301* è modificata in *Paparazzi*.

La denominazione della varietà di mais *ISH408* è modificata in *Darius*.

La denominazione della varietà di mais *Batmas* è modificata in *Aimov*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2020

*Il direttore generale:* GATTO

20A03965

DECRETO 7 luglio 2020.

**Rettifica al decreto 6 maggio 2020, recante: «Iscrizioni di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DI-PEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, inerente «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 25 maggio 2020, con il quale è stata iscritta la varietà di soia «RAGT Straviata»;

Accertato altresì che per la varietà sopra menzionata era stato indicato erroneamente la denominazione «RAGT Straviata» anziché «RGT Straviata»;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale del 6 maggio 2020 per apportare le dovute correzioni;



Decreta:

*Articolo unico*

1. La denominazione della varietà sotto elencata, iscritta nel registro nazionale delle varietà di soia con decreto ministeriale 6 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 25 maggio 2020, sono modificate come di seguito riportato:

Soia

| Codice SIAN | Denominazione definitiva | Responsabile della conservazione in purezza. |
|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 19481       | RGT Straviata            | RAGT 2N S.A.S.                               |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2020

*Il direttore generale:* GATTO

20A03966

DECRETO 15 luglio 2020.

**Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».**

**IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV**

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;





Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, olii» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità a mezzo pec in data 8 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 38433) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Dauno»;

Decreta:

#### Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 26 aprile 2002 al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva DOP Dauno con sede legale in Foggia - via Valentini Vista Franco c/o Confindustria, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 26 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 luglio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A03961

DECRETO 17 luglio 2020.

**Conferma dell'incarico al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana».**

#### IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

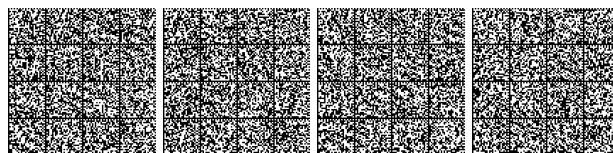
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle qua-





li i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica del-

le attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 10 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 19 luglio 2017, con il quale è stato rinnovato da ultimo al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo DQA a mezzo pec in data 6 luglio 2020 (prot. Mipaaf n. 37883), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;



Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio l'incarico, concesso con il decreto 24 aprile 2002 al consorzio per la tutela del formaggio Mozzarella di Bufala Campana DOP con sede legale in Caserta, via Raffaele Gasparri, 1 – Regie cavallerie della Reggia di Caserta, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Mozzarella di Bufala Campana»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 24 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 17 luglio 2020

*Il dirigente:* POLIZZI

20A03975

**MINISTERO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Global Logistics società cooperativa in liquidazione», in Aversa e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 27 giugno 2017, n. 24/LOS/2017, con il quale il dott. Sebastiano Cosentina è stato nominato liquidatore della «Global Logistics società cooperativa in liquidazione» in sostituzione del sig. Giuseppe Marchione, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Vista l'istanza con la quale il dott. Sebastiano Cosentina ha chiesto che la società medesima sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che nella citata istanza sono evidenziati debiti per euro 583.167,85 senza la possibilità di poter definire un sia pur minimo patrimonio attivo;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

**Art. 1.**

La «Global Logistics società cooperativa - in liquidazione», con sede in Aversa (CE) (codice fiscale 03892550611) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pio Del Gaudio (codice fiscale DL-GPIO 67D25 B963E), nato a Caserta il 25 aprile 1967 ed ivi domiciliato in via Ernesto Rossi n. 18.

**Art. 2.**

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

*Il Ministro:* PATUANELLI

20A03923



DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Opus Laetus società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Cooperativa sociale Opus Laetus società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 125.743,00, si riscontra una massa debitoria di euro 712.344,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -586.922,00;

Considerato che in data 7 marzo 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Opus Laetus società cooperativa in liquidazione», con sede in Arezzo (codice fiscale 01714540513) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Francesca Tiradritti (codice fiscale TR-DFNC78B58A390B), nata ad Arezzo il 18 febbraio 1978, ivi domiciliata, in via Fonte Veneziana n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

*Il Ministro:* PATUANELLI

20A03924

DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «4 Log società cooperativa a r.l.», in Cartura e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 4 settembre 2018, n. 141/SAA/2018, con il quale la cooperativa «4 Log società cooperativa a r.l.» è stata sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Sara Agostini;





Vista la sentenza del 24 ottobre 2019, n. 156/19 del Tribunale di Padova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «4 Log Società cooperativa a r.l.»;

Considerato che *ex art.* 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex art.* 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «4 Log società cooperativa a r.l.», con sede in Cartura (PD), (codice fiscale 04760260283) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Bonsangue, nato a Pieve di Cadore (BL), il 18 marzo 1965 (codice fiscale BNS NTN 65C18 G642K), e domiciliato in Campo San Martino (PD), in via Alcide De Gasperi n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di servizi Global Service», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità *ex art.* 2545-*septiesdecies* del codice civile, nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa di servizi Global Service»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex art.* 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 714.429,00, si riscontra una massa debitoria di euro 884.103,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -213.588,00;

Considerato che in data 18 giugno 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate



dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di servizi Global Service», con sede in Napoli (codice fiscale 04254140231) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emanuele De Simone, nato a Marcianise (CE) il 27 maggio 1992 (codice fiscale DSMMN-L92E27E932O) e domiciliato in Napoli, Centro direzionale - Isola E1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

*Il Ministro:* PATUANELLI

20A03926

DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Edile Federico», in La Spezia e nomina del commissario liquidatore.**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 19 settembre 2017 n. 186/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Coop Edile Federico» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Giuseppe Podestà;

Vista la sentenza n. 21/2019 del 14 giugno 2019 del Tribunale di La Spezia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della suddetta cooperativa, su istanza del commissario liquidatore;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito *internet* del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop Edile Federico», con sede in La Spezia, codice fiscale 01291360111 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Madrignani (codice fiscale MDRRRT63S24I449A) nato a Sarzana (SP) il 24 novembre 1963, ivi domiciliato via Emiliana, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

*Il Ministro:* PATUANELLI

20A03943



DECRETO 8 luglio 2020.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Uria - società cooperativa», in Ischitella e nomina del commissario liquidatore.**

**IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il d.d. 6 dicembre 2017, n. 44/SGC/2017, con il quale la società cooperativa «Uria - società cooperativa», con sede in Ischitella (FG) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, il dott. Gianluca Testa ne è stato nominato commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalle relazioni sullo stato della gestione commissariale del 30 giugno 2018 e dalla relazione finale del 26 luglio 2018, con le quali il commissario governativo ha evidenziato la grave situazione economico-finanziaria della cooperativa dovuta alla mancanza di commesse e che il conseguente stato di insolvenza non le consente di far fronte alle proprie obbligazioni;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è, altresì, rilevata, come risultante dalle predette relazioni, da una considerevole esposizione debitoria, nonché sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e del mancato pagamento di mensilità stipendiali;

Considerato che in data 13 dicembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

**Art. 1.**

La società cooperativa «Uria - società cooperativa», con sede in Ischitella (FG), (codice fiscale 03968360713), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Mandurino, nato a Galatina (LE) il 12 agosto 1968 (C.F. MNDMRC68M12D862K) e residente in Lecce (LE), via Braccio Martello, n. 19.

**Art. 2.**

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 luglio 2020

*Il Ministro: PATUANELLI*

20A03952

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

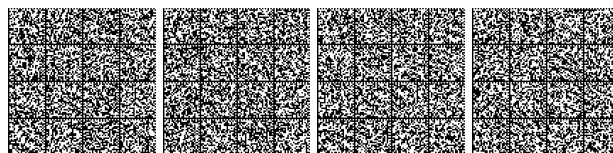
ORDINANZA 24 luglio 2020.

**Nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore.** (Ordinanza n. 17).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO  
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;





Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'art. 8, comma 8, in base al quale «Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla scadenza del predetto stato di emergenza, procede, nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalità previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario strumentale, ... , utile a garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali»;

Vista la richiesta del Ministro della salute del 7 luglio 2020 (prot. GAB 0009137);

Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, n. 683 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020, adottate il 28 maggio 2020 e il 22 giugno 2020, recanti, fra l'altro, le indicazioni circa le modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico;

Visto l'avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione, entro il 10 agosto 2020, di 2.000.000 di *kit* rapidi qualitativi per l'effettuazione di *test* sierologici sull'intero territorio nazionale prioritariamente destinati al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private, pubblicato il 9 luglio 2020;

Considerato che i *kit* sierologici di cui al punto precedente saranno distribuiti ai medici di medicina generale per la somministrazione al personale docente e non docente della scuola pubblica e privata, che rientrino tra i relativi assistiti, in base ai fabbisogni appositamente definiti;

Ritenuto che occorra:

a) fornire a ciascun medico di medicina generale il numero di *kit* sierologici necessari e, pertanto:

i. raccogliere, con modalità sicure, i dati (nome, cognome, codice fiscale e istituto scolastico di appartenenza) del personale docente e non docente destinatario dell'effettuazione, su base volontaria e con consenso

informato, del *test* sierologico, in un *data-base* finalizzato ad interfacciarsi con il sistema informativo Tessera sanitaria;

ii. individuare in tal modo, per ciascun medico di medicina generale, il numero degli assistiti appartenenti al novero del personale docente e non docente interessato;

b) dotare ciascun medico di medicina generale del supporto tecnologico necessario alla gestione delle procedure di somministrazione del *test* sierologico, alla individuazione degli aventi diritto, alla registrazione degli esiti e alla comunicazione degli eventuali riscontri positivi alla ASL competente per la somministrazione dei *test* molecolari (tamponi) finalizzati all'accertamento della sussistenza attuale dell'infezione da COVID-19 e per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti e gli altri adempimenti di competenza;

c) estrarre i dati statistici dei *test* sierologici somministrati e dei relativi esiti, senza identificare i singoli soggetti, utilizzando informazioni quantitative, anonime e aggregate;

d) analizzare compiutamente l'evoluzione della pandemia ai fini epidemiologici, estraendo, esclusivamente in forma anonima e aggregata, i dati concernenti gli esiti dei *test* molecolari somministrati ai soggetti risultati positivi al *test* sierologico;

Visto l'art. 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che disciplina il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante;

Visto l'art. 17-bis del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente il trattamento dei dati personali nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale prevede che «per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'art. 9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'art. 2-sexies, comma 2, lettere t) e u), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i soggetti attuatori di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 2016/679, che risultino necessari all'espletamento del-



le funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. 2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, sono effettuate nei casi in cui risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante norme sulla evoluzione della tessera sanitaria (TS) verso la tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi (TS-CNS); (ordinamento della tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi);

#### Nomina:

Il Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze titolare del sistema tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi, i dati individuati al precedente punto a.i, raccolti nel *data base* del sistema NoiPA, relativi al personale docente e non docente delle scuole statali, acquisendo anche, per quanto possibile, i dati relativi al personale scolastico della Regione Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano e al personale delle scuole paritarie.

La Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, titolare del sistema tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi quale soggetto attuatore per assicurare, tramite Sogei S.p.a, proprio *partner tecnologico*:

l'integrazione del sistema tessera sanitaria con le funzionalità necessarie per l'incrocio dei dati forniti dal

Ministero dell'istruzione con quelli dei medici di medicina generale fornendo a ciascuno di loro l'elenco degli assistiti da sottoporre a *test*;

l'integrazione, entro il 20 agosto 2020, del sistema tessera sanitaria con le funzionalità necessarie alla registrazione degli esiti della somministrazione del *test* sierologico e alla comunicazione dei riscontri positivi alla ASL competente per la somministrazione dei *test* molecolari (tamponi) finalizzati all'accertamento di infezione da COVID-19, alla ricostruzione degli eventuali contatti stretti e agli altri adempimenti di competenza del Dipartimento di prevenzione;

l'estrazione, con modalità sicure, in qualità di responsabile del trattamento di dati, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento e il successivo invio dei dati statistici aggregati e anonimi relativi all'andamento della somministrazione e agli esiti dei *test* sierologici e molecolari (tamponi), alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, al fine di analizzare compiutamente lo stato immunologico della popolazione e l'andamento dell'infezione da COVID-19, sotto il profilo epidemiologico;

l'invio, entro il 27 luglio 2020, alla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 dei dati quantitativi necessari alla distribuzione dei *kit* sierologici alle ASL competenti per territorio, nonché il successivo invio dei dati statistici aggregati ed anonimi concernenti il numero dei *test* sierologici e molecolari (tamponi) effettuati.

Roma, 24 luglio 2020

*Il Commissario straordinario:* ARCURI

20A04101

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 luglio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Teva» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG 755/2020).

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dota-



zione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1542/2018 del 26 settembre 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sunitinib Teva», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2018;

Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2019 con la quale la società Teva B.V. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Sunitinib Teva» (sunitinib) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri 045834025, 045834049, 045834052, 045834076, 045834090, 045834102, 045834177, 045834191, 045834203;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 17-19 dicembre 2019;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale SUNITINIB TEVA (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834025 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94.

Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834049 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;





Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94.

Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045834052 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 975,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94.

Confezione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834076 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Confezione: «25 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834090 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Confezione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045834102 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Confezione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834177 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Confezione: «50 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834191 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Confezione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 045834203 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sunitinib Teva» (sunitinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

## Art. 2.

### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib Teva» (sunitinib) è la seguente: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, gastroenterologo, epatologo, internista ed endocrinologo (RNRL).

## Art. 3.

### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

## Art. 4.

### *Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

20A03891

DETERMINA 14 luglio 2020.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Rozam-lad» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG 754/2020).

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pub-



blici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in

particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 101/2018 del 24 luglio 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 10 agosto 2018;

Vista la determina AIFA n. 119/2018 del 31 agosto 2018 di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 241 del 16 ottobre 2018;

Vista la determina AIFA n. 158/2018 del 7 novembre 2018 di rettifica della determina AIFA n. 119 del 31 agosto 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 27 novembre 2018;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2019 con la quale la società Adamed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed» (rosuvastatina e amlodipina) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri 045836044, 045836133, 045836222, 045836311;

Vista la determina AIFA n. 861/2019 del 22 ottobre 2019 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in



commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Amlodipina Adamed», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2019 con cui sono stati autorizzati il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sopra citato medicinale dalla società Adamed SP. Z.o.o. alla società Adamed S.r.l. e la variazione della denominazione del medicinale in «Rozamlad»;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 4-6 gennaio 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta straordinaria del 26-28 febbraio 2020;

Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale e concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale ROZAMLAD (rosuvastatina e amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «10 mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 045836044 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 3,85;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,35;

Nota AIFA: 13.

Confezione: «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 045836133 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 4,90;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,07;

Nota AIFA: 13.

Confezione: «20 mg/10 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 045836311 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,14;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,14;

Nota AIFA: 13.

Confezione: «20 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PA-AL-PVC/AL - A.I.C. n. 045836222 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 5,10;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,42;

Nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Rozamlad» (rosuvastatina e amlodipina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rozamlad» (rosuvastatina e amlodipina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 luglio 2020

*Il direttore generale:* MAGRINI

20A03892





# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Pensa».

*Estratto determina AAM/PPA n. 390/2020 del 14 luglio 2020*

Si autorizza la seguente variazione di Tipo II, B.I.a.1b), relativamente al medicinale SILODOSINA PENSA, per l'aggiunta di un sito produttivo della sostanza attiva «Silodosina».

Numero procedura: ES/H/0545/001-002/II/001.

Codice pratica: VC2/2019/324.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale n. 02652831203).

#### *Smaltimento scorte*

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03893**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ialurex Ipotonico».

Con la determina n. aRM - 113/2020 - 1499 del 26 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bausch & Lomb-Iom S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IALUREX IPOTONICO.

Confezione: 029544018.

Descrizione: «4 mg/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

**20A03894**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omegoil».

*Estratto determina AAM/PPA n. 376/2020 del 12 luglio 2020*

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/402.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Altergon Italia S.r.l. con sede legale in via dell'Industria, 83080 Pietradefusi, Avellino, codice fiscale n. 01367710439.

Medicinale OMEGOIL.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«1000 mg capsule molli» 100 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040711057;

«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 040711095;

«1000 mg capsule molli» 28 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040711020;

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040711071;

«1000 mg capsule molli» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 040711032;

alla società: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. con sede legale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi, codice fiscale n. 10616310156.

#### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### *Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**20A03895**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprosol».

Con la determina n. aRM - 111/2020 - 4857 del 26 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Baxter Holding BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CIPROSOL.

Confezione: 038227017.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml.

Confezione: 038227029.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro d 100 ml.

Confezione: 038227031.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 flacone in vetro d 200 ml.

Confezione: 038227043.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-PVC 1x50 ml.

Confezione: 038227068.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-PVC 1x200 ml.

Confezione: 038227056.

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» sacca non-PVC 1x100 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

**20A03896**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hy-Drop».

Con la determina n. aRM - 112/2020 - 1499 del 26 giugno 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Bausch & Lomb-Iom S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HY-DROP.

Confezione: 032044012.

Descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori monodose 0,25 ml.



Confezione: 032044024.

Descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Confezione: 032044036.

Descrizione: «2 mg/ml collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.

## 20A03897

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefpodoxima Sandoz».

*Estratto determina AAM/PPA n. 384/2020 del 14 luglio 2020*

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 13 ottobre 2010 con conseguente modifica degli stampati (UK/H/0851/001-003/R/001). È autorizzata altresì, la variazione UK/H/0851/001-003/IB/041 tipo IB C.I.z) modifica del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo in accordo alla raccomandazione del CMDh in merito alla procedura NL/H/xxxx/WS/063 al fine di eliminare le interazioni tra antibiotici ad ampio spettro e COC, ulteriori modifiche di QRD template, relativamente al medicinale: CEFPODOXIMA SANDOZ (A.I.C. n. 039962).

Dosaggio/Forma farmaceutica:

«100 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

«200 mg compresse rivestite con film» (tutte le confezioni autorizzate);

«40 mg/5 ml polvere per sospensione orale» (tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA) Italia - codice fiscale/partita IVA n. 00795170158.

Codice procedura europea:

UK/H/0851/001-003/R/001

UK/H/0851/001-003/IB/041

(ora AT/H/0969/001-003/DC);

Codice pratica:

MCR/2010/89

C1B/2016/1152.

#### Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## 20A03898

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almotriptan Sandoz».

*Estratto determina AAM/PPA N. 386/2020 del 14 luglio 2020*

Autorizzazione delle variazioni: Rinnovo autorizzazione e variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 4 novembre 2017 con conseguente modifica degli stampati (DK/H/2163/001/R/001). È autorizzata altresì, la variazione DK/H/2163/001/IB/007 tipo IB C.I.z) Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.4, 4.8, 6.1, 6.5, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispettive sezioni di foglio illustrativo ed etichettatura per essere in linea con il più recente QRD template, con la linea guida sugli eccipienti EMA/CHMP/302620/2017, relativamente al medicinale: ALMOTRIPTAN SANDOZ.

Confezioni:

041862018 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

041862020 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

041862032 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

041862044 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

041862057 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 9 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

041862069 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA) Italia - codice fiscale/partita IVA 00795170158.

Codice procedura europea:

DK/H/2163/001/R/001

DK/H/2163/001/IB/007.

Codice pratica:

FVRMC/2017/82

C1B/2019/2849.

#### Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

#### Smaltimento Scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.



Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03899

### **Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Biorinil»**

*Estratto determina IP n. 424 del 16 luglio 2020*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BIORINIL «0,5mg/1mg/ml spray nazale, suspensio» dalla Romania con numero di autorizzazione 7569/2015/01, intestato alla società Thea Farma S.p.a. con sede in via Giotto n. 36, 20145 Milano, Italia e prodotto da Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a. - via E. Fermi n. 50, 20019 Settimo Milanese Italia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli - NA.

Confezione: BIORINIL «0,05% + 0,1% spray nasale, suspensio» flacone nebulizzatore da 10 ml.

Codice A.I.C.: 048575017 (in base 10) 1GBDK9 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: un ml di sospensione contiene:

principio attivo: 0,5 mg di betametasona e 1 mg di tetrizolina cloridrato;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, polisorbato 60, polisorbato 80, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio cloruro, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: BIORINIL «0,05% + 0,1% spray nasale, suspensio» flacone nebulizzatore da 10 ml.

Codice A.I.C. n. 048575017.

Classe di rimborsabilità: C(nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: BIORINIL «0,05% + 0,1% spray nasale, suspensio» flacone nebulizzatore da 10 ml.

Codice A.I.C. n. 048575017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A03963

### **Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Rauwolfia Serpentina Dynamis».**

*Estratto determina AAM/AIC n. 91/2020 del 16 luglio 2020*

1. È rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale omeopatico RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS descritto in dettaglio nell'allegata tabella, composta da pagine 4, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è CE.M.O.N. Centro di medicina omeopatica Napoletano S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Gramsci 18, 80122 Napoli.

#### *Stampati*

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all'art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di rinnovo con la presente determina.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua estera.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento delle scorte*

1. I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

2. Limitatamente alle confezioni «4 DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml e A.I.C. n. 047778295 «5DH gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro in soluzione idroalcolica al 50% V/V da 10 ml, i lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

#### *Misure di farmacovigilanza*

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

2. Il titolare del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



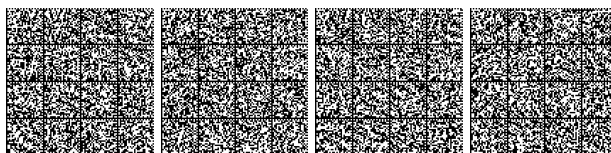


ALLEGATO

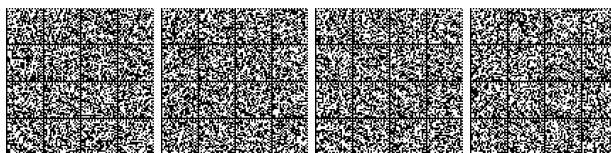
| Codice pratica  | Denominazione del medicinale | N. AIC    | Descrizione confezione                                                                                | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti                              | Rinnovo   | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|-----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778016 | "4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778028 | "6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778030 | "12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778042 | "4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778055 | "5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778067 | "6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778079 | "7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778081 | "8 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778093 | "9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778105 | "12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778117 | "15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778129 | "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778131 | "6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP    | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778143 | "12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP   | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778156 | "30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP   | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778168 | "35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP   | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | ilimitato | SOP              | C                   |



| Codice pratica  | Denominazione del medicinale | N. AIC    | Descrizione confezione                                                                                    | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti                              | Rinnovo    | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|-----------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778170 | "200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP      | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778182 | "MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP        | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778194 | "XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP       | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778206 | "LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP       | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778218 | "CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP       | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778220 | "5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778232 | "30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                 | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778244 | "200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778257 | "6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778269 | "MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                    | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778271 | "XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G                                                   | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778283 | "4 DH GOCCE ORALI" SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778295 | "5 DH GOCCE ORALI" SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778307 | "6 DH GOCCE ORALI" SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778319 | "9 DH GOCCE ORALI" SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778321 | "4 CH GOCCE ORALI" SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |

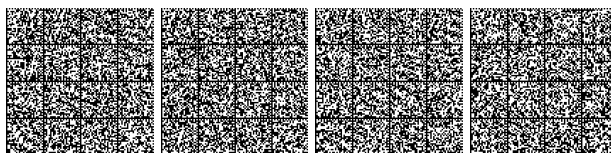


| Codice pratica  | Denominazione del medicinale  | N. AIC    | Descrizione confezione                                                                                     | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti                              | Rinnovo    | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778333 | "5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML   | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778345 | "6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML   | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778358 | "7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML   | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778360 | "9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML   | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778372 | "12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML  | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778384 | "15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML  | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778396 | "30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML  | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778408 | "200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778410 | "6K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML     | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778422 | "12K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML    | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778434 | "30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML    | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778446 | "200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML   | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778459 | "MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML     | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778461 | "XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML    | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778473 | "LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML    | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEQ/2017/11589 | RAU WOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778485 | "LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOICA AL 50% V/V DA 10 ML    | unitario  | RAU WOLFIA SERPENTINA | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |





| Codice pratica  | Denominazione del medicinale | N. AIC    | Descrizione confezione                                                                                     | Tipologia | Componente omeopatico | Produttore responsabile del rilascio lotti                              | Rinnovo    | Regime Fornitura | Classificazione SSN |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778497 | "5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778509 | "7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778511 | "15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778523 | "200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML  | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |
| OMEO/2017/11589 | RAUWOLFIA SERPENTINA DYNAMIS | 047778535 | "MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML    | unitario  | RAUWOLFIA SERPENTINA  | Ce.M.O.N. s.r.l.<br>Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia | illimitato | SOP              | C                   |



## CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

### Avviso a valere sui Libretti smart e sui Libretti nominativi ordinari

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, e successive modificazioni, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende noto, ai titolari di libretto smart e di libretto nominativo ordinario, che a decorrere dal 27 luglio 2020 e sino al 3 agosto 2020 e a decorrere dal 25 agosto 2020 e sino al 3 settembre 2020 - solo in caso di libretto cartaceo - il limite giornaliero di prelevamento a sportello, senza carta libretto, in uffici postali diversi da quello di apertura del libretto, è elevato a euro 1.500,00.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a., sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it) nonché sul sito internet della CDP S.p.a. [www.cdp.it](http://www.cdp.it), sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici delle operazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet [www.poste.it](http://www.poste.it) e [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

20A04069

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

### Nuovo statuto del Partito Centro Democratico.

#### Art. 1.

##### *Principi fondamentali*

Il partito «Centro Democratico», in forma abbreviata «CD», è un partito politico nazionale, organizzato su base territoriale, che si ispira alla Costituzione ed ai suoi valori fondamentali di democrazia, solidarietà e pluralismo e concorre, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.

Il partito politico «Centro Democratico» ha durata illimitata.

Il «Centro Democratico» muove da un'idea partecipativa della dimensione politica che, coniugando i diritti e le libertà, con i doveri e le responsabilità, si propone di radicare le istituzioni politiche, sociali ed economiche del paese sulla base dei seguenti principi:

affermazione della piena sovranità popolare, che si traduce nella piena partecipazione dei cittadini agli istituti di democrazia diretta e nel potere di scegliere i propri rappresentanti negli organi elettivi;

riconoscimento e affermazione del valore del singolo individuo in modo che possa compiere le proprie scelte, facendo valere i propri diritti e adempiendo ai propri doveri;

impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, dotando ognuno di pari opportunità, per sviluppare pienamente e liberamente la propria personalità;

riconoscimento del lavoro, inteso come realizzazione dell'individuo e delle sue aspirazioni materiali e spirituali, e quindi della società tutta;

promozione della partecipazione politica delle giovani generazioni, focalizzando l'attenzione sul riconoscimento delle loro competenze e capacità;

affermazione di un modello di sviluppo: 1) responsabile, attraverso investimenti più efficaci nell'istruzione, nella ricerca, e nella cultura; 2) sostenibile mediante uno sfruttamento delle risorse coerente con i bisogni futuri oltre che attuali; 3) solidale, in grado di produrre ricchezza e distribuire benessere sociale;

rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali al suo interno;

garanzia di trasparenza, partecipazione e ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali;

promozione dell'obiettivo della presenza paritaria di donne e uomini negli organismi collegiali, dirigenti ed esecutivi e per le candidature;

garanzia di un sistema informativo telematico finalizzato a favorire la circolazione di idee e di proposte e a rendere accessibili tutte le attività e le deliberazioni degli organi dirigenti;

realizzazione di percorsi formativi e di studio, per l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici e per il consolidamento di competenze specifiche.

#### Art. 2.

##### *Simbolo*

Il simbolo del «Centro Democratico» è così descritto: «Il logo è composto da una circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore, su fondo bianco al centro, è posta una composizione di lettere «C» e «D» in carattere maiuscolo, con la lettera «C» di colore rosso che contiene al suo interno la lettera «D» di colore bianco, il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza inferiore, su fondo rosso, scritto su due righe, vi è il lettering «Centro Democratico» di colore bianco». Detto simbolo viene allegato sotto la lettera «B» in veste grafica al presente statuto onde costituirne parte integrante e sostanziale.

#### Art. 3.

##### *Sede*

«Centro Democratico» ha sede in Roma, in via di Torre Argentina n. 47. Può costituire sedi secondarie in ogni comune del territorio italiano ed anche all'estero.

#### Art. 4.

##### *Requisiti degli iscritti*

Possono essere iscritti al «Centro Democratico» tutti i cittadini italiani e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età che, condividendo i principi ed il programma politico, vi aderiscano formalmente.

L'iscrizione al partito è individuale ed annuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti, appositamente istituita presso la sede nazionale di «Centro Democratico».

La presentazione della domanda di adesione comporta il versamento della quota associativa.

Con l'adesione al «Centro Democratico», gli iscritti accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Sono considerati dimissionari gli iscritti che in occasione della campagna di tesseramento non provvedono al versamento della quota per il rinnovo della tessera.

#### Art. 5.

##### *Diritti degli iscritti*

Ogni iscritto ha il diritto di:

partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione;

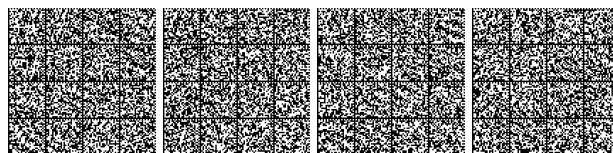
elettorato passivo ovvero di poter essere designato o nominato a cariche interne al «Centro Democratico» secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari;

concorrere alla formazione delle liste del «Centro Democratico» ad ogni livello territoriale;

avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna per una partecipazione consapevole;

ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto;

vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.



## Art. 6.

*Dovere degli iscritti*

Ogni iscritto ha il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi;
- tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
- tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno iscritto;
- concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello nelle liste di «Centro Democratico» e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita dalla Direzione nazionale;
- favorire l'ampliamento delle adesioni al movimento politico;
- l'avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze.

## Art. 7.

*Perdita della qualità di iscritto*

La qualifica di iscritto si perde nei seguenti casi:

- recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o e-mail indirizzata alla direzione nazionale;
- per decadenza, a seguito di mancato rinnovo dell'adesione al partito nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- per espulsione, inflitta in seguito a provvedimento disciplinare per non aver ottemperato alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, del codice etico e ai deliberati degli organi del partito;
- scioglimento del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del «Centro Democratico» e non attribuisce il diritto al rimborso della quota annuale versata.

## Art. 8.

*Adesione al partito*

La Direzione nazionale del partito emana apposito regolamento contenente le norme per l'attuazione delle adesioni al partito.

Il regolamento per le adesioni approvato dalla Direzione nazionale disciplina i requisiti, le modalità di iscrizione al partito, l'importo della quota associativa e la quota da versare da parte degli eletti iscritti al partito.

L'adesione al «Centro Democratico» prevede l'adesione alla linea politica e al programma, al rispetto da parte degli iscritti dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Non possono aderire al partito coloro che in base al codice etico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

## Art. 9.

*Articolazione territoriale*

Il partito «Centro Democratico» si articola sul territorio attraverso idonei modelli organizzativi regionali, provinciali e comunali definiti nell'ambito dei principi stabiliti nell'apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

## Art. 10.

*Articolazione territoriale di base:  
coordinamento comunale*

Il «Centro Democratico» è articolato a livello territoriale attraverso una struttura di base, denominata «coordinamento comunale», che costituisce il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

## Art. 11.

*Organi comunali*

Gli organi comunali sono:

- l'assemblea comunale;
- il direttivo comunale;
- il coordinatore comunale.

L'assemblea comunale è l'organo deliberativo, composto da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. L'assemblea comunale, convocata dal coordinatore comunale, svolge le seguenti funzioni:

- azione di indirizzo delle attività dei gruppi consiliari comunali;
- attuazione nel comune della linea politica ed amministrativa del partito;
- approvazione della relazione annuale del coordinatore locale, delle linee programmatiche per l'attività del partito nel comune;
- decisione in ordine alle alleanze politiche e alla composizione delle liste per le elezioni comunali, in applicazione della legge n. 215 del 2012;
- elezione del coordinatore;
- elezione del direttivo.

L'assemblea comunale deve essere convocata almeno tre volte l'anno. In ogni caso l'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità.

Un apposito regolamento disciplina l'attività dell'assemblea, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi e le modalità di esercizio del voto.

Il direttivo comunale attua le linee politiche deliberate dall'assemblea e ha funzioni esecutive. Gli eletti e gli amministratori di ogni livello, iscritti al partito, fanno parte di diritto del direttivo comunale.

Il direttivo comunale viene rinominato ogni tre anni, in contemporanea con l'elezione del coordinatore.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore comunale ha la rappresentanza del partito nel territorio;

- promuove, indirizza e coordina l'attività del partito;
- convoca e presiede l'assemblea di circolo ed il direttivo, è responsabile dell'esecuzione delle delibere;
- cura i rapporti con gli organismi istituzionali;
- può assegnare deleghe specifiche ai componenti del direttivo per un miglior funzionamento dello stesso.

Il mandato non può superare i tre anni, con la possibilità di venire rieletti per un secondo mandato.

## Art. 12.

*Articolazione provinciale*

Le strutture provinciali sono regolate attraverso un regolamento conforme ai principi ed alle norme del presente statuto approvato dal consiglio nazionale.

## Art. 13.

*Organi dell'articolazione provinciale*

Gli organi dell'articolazione provinciale sono:

- il congresso provinciale;
- il direttivo provinciale;
- il coordinatore provinciale.

Il congresso provinciale è composto:

- dai coordinatori comunali;
- dagli eletti e dagli amministratori operanti nel territorio provinciale;
- dai delegati indicati dai circoli comunali.

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni e svolge le seguenti funzioni:

- definisce la linea politica provinciale;
- elegge il coordinatore provinciale;
- elegge i componenti elettivi del direttivo provinciale.





Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso provinciale, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

Il direttivo provinciale è composto dai coordinatori comunali, dagli eletti e dagli amministratori iscritti nella provincia e dagli eletti dal congresso provinciale. Il direttivo provinciale svolge le seguenti funzioni:

- attua la politica del partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi degli organismi regionali e nazionali;
- formula proposte agli organi regionali e nazionali;
- predispone la lista e le candidature di competenza del territorio provinciale, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive.

Ha la stessa durata del coordinatore provinciale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore provinciale ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito;

promuove e coordina l'attività degli organi del partito sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari;

convoca e presiede l'assemblea ed è responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;

può nominare un ufficio esecutivo e assegnare deleghe specifiche; dura in carica tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato.

#### Art. 14.

##### *Articolazione regionale*

Le strutture regionali regolamentano la propria attività attraverso un regolamento approvato dal consiglio nazionale, conforme ai principi ed alle norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dagli organismi nazionali.

#### Art. 15.

##### *Regioni a statuto speciale*

Alle strutture regionali delle regioni a statuto speciale è riconosciuta l'autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Restano affidate alla potestà degli organi nazionali le decisioni inerenti le alleanze per elezioni politiche ed europee.

#### Art. 16.

##### *Organi della struttura regionale*

Gli organi della struttura regionale sono:

- il congresso regionale;
- la direzione regionale;
- il coordinatore regionale.

Il congresso regionale è convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del congresso nazionale ed è composto dai coordinatori provinciali e dai delegati espressi dalle assemblee provinciali nelle forme e nei termini previsti dal regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il congresso regionale è il massimo organo deliberativo della struttura regionale, determina la linea politica del partito in conformità alle linee guida espresse dal congresso nazionale e ai deliberati degli organi nazionali, elegge il segretario regionale.

Un apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale disciplina l'attività del congresso, le sue funzioni, le modalità di convocazione e di comunicazione agli associati, i *quorum* costitutivi e deliberativi, le modalità di esercizio del voto, garantendo la tutela delle minoranze nella rappresentanza negli organismi.

La direzione regionale:

la direzione regionale è composta dal coordinatore regionale, dai coordinatori provinciali, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati dal congresso regionale, da esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti in un comune della regione, dai parlamentari eletti nella regione e dai consiglieri e assessori regionali;

attua nella regione la linea politica del partito:

elegge il segretario amministrativo regionale;

approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

formula proposte agli organi nazionali del partito;

approva il programma e le candidature al consiglio regionale e nei comuni capoluogo;

propone le candidature alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica ed al Parlamento europeo.

La direzione regionale deve riunirsi una prima volta entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso regionale e, comunque, almeno una volta al mese.

La direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

Il coordinatore regionale:

il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione.

Svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari.

Il coordinatore regionale viene nominato dal presidente nazionale su proposta del segretario nazionale o eletto dal Congresso regionale;

convoca e presiede la direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;

cura i rapporti con la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali.

Il coordinatore regionale dura in carica tre anni e può essere rieletto.

#### Art. 17.

##### *Organi del partito*

Sono organi nazionali del «Centro Democratico»:

- il congresso nazionale;
- il consiglio nazionale;
- la direzione nazionale;
- il presidente nazionale;
- il segretario nazionale;
- il tesoriere nazionale;
- il collegio dei probiviri.

#### Art. 18.

##### *Il Congresso nazionale*

Il Congresso nazionale si compone di mille componenti delegati dagli iscritti, dai parlamentari, dagli amministratori regionali, dai sindaci e dagli amministratori dei comuni superiori ai 15000 abitanti. I mille componenti sono eletti con metodo proporzionale dai congressi territoriali garantendo le minoranze e la parità di genere, secondo modalità definite da apposito regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato dal consiglio nazionale in via ordinaria ogni tre anni.

Elegge il presidente nazionale, il segretario nazionale ed i componenti elettivi del consiglio nazionale, garantendo che nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che nella sua composizione debba essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze;

propone i programmi e delibera gli indirizzi generali della politica del partito;

può modificare a maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito. Tra un Congresso ed il successivo la competenza a modificare lo statuto è delegata al



consiglio nazionale. Le modifiche dello statuto approvate dal consiglio nazionale per essere valide devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei tre quarti dei votanti.

#### Art. 19.

##### *Il consiglio nazionale*

Il consiglio nazionale è composto da duecento delegati eletti dal Congresso nazionale e dai Parlamentari, dai consiglieri e assessori regionali, dai coordinatori regionali e dai sindaci iscritti al «Centro Democratico». Il responsabile nazionale dei giovani e delle pari opportunità fanno parte di diritto del consiglio nazionale, con voto deliberativo.

Il consiglio nazionale è convocato obbligatoriamente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il presidente nazionale, il segretario nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti.

È il massimo organo deliberativo ed elettivo tra un Congresso nazionale e il successivo, è convocato e presieduto dal presidente nazionale.

Il consiglio nazionale è l'organo che determina le politiche del «Centro Democratico» secondo le linee guida decise dal Congresso nazionale, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente nazionale può cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.

Il consiglio nazionale:

svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo rispetto ai coordinamenti territoriali;

può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;

stabilisce le forme di aggregazione con altre formazioni politiche, anche di carattere sovranazionale, e su proposta del presidente nazionale delibera l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;

elegge i componenti della Direzione nazionale;

elegge, su proposta del presidente nazionale, sentito il segretario nazionale, il tesoriere nazionale;

elegge il collegio nazionale dei probiviri;

approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo ed entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

può istituire eventuali Forum tematici, finalizzati alla realizzazione di momenti pubblici di discussione;

approva il regolamento per il Congresso nazionale;

approva i regolamenti di gestione e di distribuzione delle eventuali risorse alle articolazioni territoriali;

approva i regolamenti delle formazioni associative collegate al partito;

approva il regolamento per le candidature;

approva il regolamento del collegio dei probiviri.

Tre assenze di seguito, senza giustificazione, comportano la decadenza automatica dal consiglio nazionale. Ogni sostituzione dei componenti del consiglio nazionale tra un congresso e un altro è attribuita alla Direzione nazionale.

Nell'insieme dell'organo nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Il consiglio nazionale viene rinnovato ad ogni Congresso nazionale.

#### Art. 20.

##### *La direzione nazionale*

La Direzione nazionale è composta da massimo quaranta membri, eletti dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e la rappresentanza di genere.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal presidente nazionale.

Sono membri di diritto, oltre al presidente nazionale, i parlamentari nazionali e i coordinatori regionali, il tesoriere nazionale, il responsabile dei giovani, il responsabile delle pari opportunità. I responsabili di settore sono convocati per le materie di loro competenza.

La Direzione nazionale coadiuva il segretario nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultato sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal presidente almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal segretario.

La Direzione nazionale:

approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;

approva le liste per le elezioni politiche ed europee garantendo il rispetto per le minoranze; ratifica le liste per le elezioni regionali;

determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;

delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al consiglio nazionale;

nomina la società di revisione contabile;

determina i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.

Nell'insieme della Direzione nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e nella sua composizione deve essere garantita la presenza di eventuali minoranze.

La Direzione nazionale dura in carica tre anni; tre assenze ingiustificate consecutive comportano l'automatica decadenza dall'organo.

#### Art. 21.

##### *Il presidente nazionale*

Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale per ogni attività e rapporto del partito, in tutti i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

Il presidente nazionale:

convoca e presiede la Direzione nazionale, il consiglio nazionale e ne stabilisce l'ordine del giorno;

dura in carica tre anni e può essere rieletto;

viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

#### Art. 22.

##### *Il segretario nazionale*

Il segretario nazionale ha la rappresentanza politica ed elettorale del «Centro Democratico», lo rappresenta in tutte le sedi politiche ed istituzionali, attua la linea politica e programmatica decisa dal Congresso nazionale e dal consiglio nazionale.

Il segretario nazionale:

dirige e coordina l'attività del partito;

ha la rappresentanza elettorale del partito, gestisce l'uso della denominazione e del simbolo ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle elezioni di ogni livello;

guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

nomina i responsabili di settore;

dura in carica tre anni e può essere rieletto;

viene eletto a maggioranza dal Congresso nazionale.

#### Art. 23.

##### *L'Ufficio di Segreteria nazionale*

Il segretario nazionale nelle sue funzioni può nominare, per affiancarlo nella sua attività, uno o più vice segretari e un coordinatore nazionale con compiti di organizzazione ed enti locali. Inoltre, può nominare un ufficio di Segreteria nazionale di cui è membro di diritto il presidente nazionale, con compiti e deleghe specifiche. L'ufficio di Segreteria nazionale attua i deliberati della Direzione nazionale e del consiglio nazionale.

È presieduto e convocato dal segretario nazionale che su specifiche tematiche può convocare i responsabili di settore competenti della materia.

Decade con il segretario nazionale.



## Art. 24.

*Il tesoriere nazionale*

Il tesoriere nazionale è eletto dal consiglio nazionale, dura in carica due anni e non può essere eletto, senza possibilità di deroga, per più di tre mandati consecutivi.

Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il presidente nazionale, sentito il segretario nazionale, designa un tesoriere che rimane in carica sino alla successiva convocazione del consiglio nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.

Il tesoriere nazionale può essere revocato dal consiglio nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il presidente nazionale o il segretario nazionale o almeno un terzo dei componenti l'assemblea nazionale.

Il tesoriere nazionale cura ed è responsabile delle attività economiche, finanziarie, patrimoniali, contabili ed amministrative del partito. Non può assumere cariche in società, associazioni ed enti che erogano o ricevono contributi dal partito.

Il tesoriere nazionale:

cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto del «Centro Democratico»;

è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

è legittimato alla riscossione delle entrate di cui all'art. 36;

effettua pagamenti ed incassa crediti;

stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge;

può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa anticircolo sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al consiglio nazionale;

predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro il 15 luglio sul sito internet di «Centro Democratico».

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati.

Il tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del presidente, sentito il segretario nazionale, da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

Il tesoriere detiene, su delega del presidente, la competenza per i rapporti istituzionali con la «commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici». Provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Il tesoriere

è l'organo competente a ricevere comunicazioni della commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

## Art. 25.

*Controllo contabile e finanziario*

Il controllo della gestione contabile e finanziaria è affidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La società di revisione è nominata dalla Direzione nazionale.

La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

## Art. 26.

*Il bilancio*

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il tesoriere nazionale redige annualmente il bilancio di esercizio del partito in conformità alla normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal consiglio nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno.

## Art. 27.

*Finanziamenti e patrimonio*

Le attività del partito sono finanziate da:

le quote di adesione degli iscritti;

le quote versate dagli eletti e dagli amministratori;

i contributi di legge, anche nella forma del 2 per mille;

i proventi delle feste, delle manifestazioni del partito e delle raccolte fondi;

ogni altro provento ordinario o straordinario proveniente da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;

erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti *mortis causa* e ogni altra entrata prevista dalla legge;

i contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

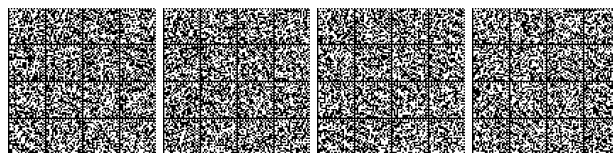
I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della parità tra i sessi nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione.

Il patrimonio di «Centro Democratico» è costituito, oltre che dalle suddette voci, anche dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito ad oggi e in futuro, a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*. Suddetto patrimonio può essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicità - all'unico scopo di soddisfare le finalità statutarie di «Centro Democratico» e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

## Art. 28.

*Autonomia patrimoniale e gestionale*

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dal presente statuto hanno una propria autonomia legale, patrimoniale e finanziaria. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.





## Art. 29.

*Formazioni associative*

Le formazioni associative, i movimenti e le fondazioni che si ricollegano al partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal consiglio nazionale.

## Art. 30.

*I giovani del «Centro Democratico»*

Il «Centro Democratico» riconosce l'importanza del contributo delle nuove generazioni alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica dei giovani e ne favorisce la partecipazione, come anche una rappresentanza giovanile equilibrata, nella vita politica ed istituzionale del paese.

Il «Centro Democratico» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di propri organi dirigenti, alla quale garantisce pieno sostegno socio-politico-economico, nella strutturazione di proprie iniziative e manifestazioni.

Tale organizzazione giovanile si costituisce tramite coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani, senza discriminazione di genere, religione ed etnia. Gli organi sociali riconosciuti dal «Centro Democratico» collaborano con i promotori e i dirigenti dell'organizzazione giovanile a tutti i livelli.

L'assemblea costituente nazionale dell'organizzazione giovanile redige ed approva il regolamento dell'organizzazione stessa.

## Art. 31.

*Formazione politica*

Il «Centro Democratico» ritiene di fondamentale importanza la formazione politica, la costruzione di percorsi comuni, per ricercare insieme le finalità dell'azione politica ed acquisire competenze specifiche, pertanto promuove iniziative ed itinerari di formazione rivolti ai giovani uomini e alle giovani donne, protagonisti del cambiamento.

## Art. 32.

*Elezioni e candidature*

Le candidature per elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono ratificate dalla direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dalla direzione provinciale e regionale competente e trasmesse alla direzione nazionale per la ratifica e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco, sono discusse e approvate dall'assemblea comunale del comune interessato all'elezione e trasmesse alla direzione provinciale per la ratifica. Per i comuni capoluogo vanno trasmesse per la ratifica alla direzione regionale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Centro Democratico» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico e da un regolamento approvato dal consiglio nazionale.

Il regolamento si attiene ai seguenti principi:

- uguaglianza di tutti elettori;
- ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- rappresentatività sociale, e territoriale dei candidati;
- merito e competenza;
- trasparenza nella procedura di selezione;
- garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
- rappresentanza delle minoranze interne.

## Art. 33.

*Incandidabilità*

In base alle norme del codice etico del «Centro Democratico» non sono candidabili ad ogni tipo di elezione anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

sia stata emessa sentenza di condanna, ancorché non definitiva ovvero a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione nelle diverse forme previste e di concussione;

sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia, ovvero siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della medesima normativa;

vi sia rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione;

per i proprietari o coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano a livello nazionale nel settore della informazione, ovvero il loro coniuge, parenti o affini;

per i proprietari ovvero coloro che ricoprano incarichi di presidente o di amministratore delegato di imprese che operano nel settore della informazione a livello locale, nel caso in cui l'organo di garanzia previsto dallo statuto accerti che per il rilievo dell'attività dell'impresa si possa determinare un sostegno privilegiato a loro esclusivo vantaggio.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

## Art. 34.

*Doveri degli eletti*

Gli eletti devono:

conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;

versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla Direzione nazionale;

collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti del «Centro Democratico» per attuare la linea politica del partito.

## Art. 35.

*Il collegio dei probiviri*

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal consiglio nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito.

Il presidente del collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere in merito ad ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti e ad ogni altra questione individuata dal consiglio nazionale o, in caso di urgenza, proposta dal presidente nazionale.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il collegio dei probiviri:

garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla democrazia di genere;

si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

si pronuncia sulle controversie insorte tra organi comunali, provinciali, regionali e nazionali;

adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto e dal codice etico;

decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.



Gli iscritti al «Centro Democratico», nonché i rappresentanti degli organi territoriali (regionali, provinciali e cittadini) e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attività nei confronti del partito, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

## Art. 36.

*Sanzioni disciplinari*

Il collegio dei probiviri è titolare delle applicazioni delle seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto, nonché dei regolamenti:

il richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. Essa non può superare la durata di dodici mesi;

espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

## Art. 37.

*Procedimento disciplinare*

Gli iscritti possono presentare ricorso al collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.

Il collegio dei probiviri può procedere d'ufficio.

Il presidente del collegio contesta agli iscritti interessati con lettera raccomandata gli addebiti.

È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

Il collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia. Tale decisione è appellabile in seconda istanza dall'interessato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica della decisione del collegio dei probiviri innanzi alla Direzione nazionale. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso dell'interessato, la Direzione nazionale, garantito il contraddittorio, sente le parti ed esamina eventuali memorie difensive, si pronuncia con decisione inappellabile.

## Art. 38.

*Scioglimento, chiusura e sospensione degli organi periferici elettivi*

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del segretario nazionale, sentito il presidente nazionale, dichiarare lo scioglimento, la chiusura o la sospensione degli organi periferici elettivi e indire, entro un termine di sei mesi, nuove elezioni per la ricomposizione degli organi.

Sono da considerarsi gravi motivi:

mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dei regolamenti nazionali;

mancata indizione del Congresso e dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e dai regolamenti;

inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;

gravi irregolarità amministrative.

Avverso il provvedimento di scioglimento, chiusura o sospensione, può essere proposto ricorso dai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dinanzi al collegio dei probiviri.

## Art. 39.

*Commissariamento*

Nei casi di cui all'art. 37, qualora non ravvisi le condizioni per l'immediata ricostituzione degli organi periferici elettivi, la Direzione nazionale su proposta del segretario nazionale, sentito il presidente nazionale, nomina un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso dai destinatari, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio dei probiviri.

## Art. 40.

*Il responsabile per il trattamento dei dati personali*

Il responsabile per il trattamento dei dati personali viene nominato dalla Direzione nazionale, su proposta del presidente nazionale.

È individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del partito, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014, nonché delle eventuali successive modificazioni.

## Art. 41.

*Norme integrative ed attuative*

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, nelle forme stabilite dall'art. 3 comma 1 del decreto-legge 149 del 2013 convertito con legge n. 13 del 2014. È esclusa la possibilità di integrazione dello statuto a mezzo di disposizioni approvate con atto regolamentare.

## Art. 42.

*Scioglimento*

In caso di scioglimento del partito politico, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi simili, secondo le determinazioni del Congresso nazionale.

Si allega al presente atto sotto la lettera «B» il simbolo del partito «Centro Democratico» nella sua forma grafica.

ALLEGATO B



20A03811



## Statuto del Partito politico CAMBIAMO!

### Art. 1.

#### *Denominazione e sede*

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, il partito politico denominato «Cambiamo!» con sede legale in Roma in piazza Madama n. 9, terzo piano, interno 7 (sette).

### Art. 2.

#### *Principi generali e ispiratori*

«Cambiamo!» è un partito politico che nasce da un'associazione di liberi cittadini che credono nei valori democratici e liberali, conservatori dei principi fondamentali della civiltà occidentale e riformatrice delle politiche al fine di garantire modernizzazione e crescita.

«Cambiamo!» promuove la meritocrazia, uguaglianza, giustizia e solidarietà sociale e nella partecipazione civica alla vita politica, economica e sociale del paese.

Cambiamo! è un partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia interna, pari opportunità, solidarietà, pluralismo, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana e con l'obiettivo della più ampia partecipazione alle decisioni che riguardano l'indirizzo politico, basato sulla contendibilità di tutte le cariche interne con meccanismi di selezione democratici e meritocratici.

Cambiamo! è aperto a tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle finalità previste dal presente statuto attraverso tutte le forme di discussione, partecipazione e condivisione comprese le più innovative piattaforme tecnologiche e sempre pronto ad aggiornarsi alle evoluzioni e alle esigenze della società.

Cambiamo! ha l'obiettivo di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di esperienze politiche e civiche e di competenze culturali e scientifiche, per dar vita ad una forte e solida area politico culturale in grado di sviluppare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali in relazione ai nuovi scenari nazionali ed europei e allo scopo di contribuire al rinnovamento del paese negli assetti istituzionali e nello sviluppo economico per anticipare i bisogni della società del futuro.

Cambiamo! ha altresì l'obiettivo di concorrere con metodo democratico alla determinazione della azione politico - amministrativa, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa.

Cambiamo! intende promuovere e sostenere in ogni forma e modalità le proprie liste che potranno partecipare alle elezioni amministrative, regionali, politiche, europee, nonché presentare e sostenere *referendum*.

### Art. 3.

#### *Simbolo*

Cambiamo! è contraddistinto dal simbolo che si trova allegato al presente statuto sotto la lettera «A», ed è contraddistinto dalla seguente descrizione: «Cerchio di colore blu suddiviso all'interno in due porzioni. La porzione in alto è di colore blu, colore che degrada, partendo dalla parte alta destra fino ad arrivare alla parte centrale sinistra, dal blu più scuro fino ad una gradazione di blu più chiaro. La porzione in basso è di colore arancio, arancio più chiaro al centro della porzione che diventa più scuro verso i due lati del cerchio. Nella parte alta del cerchio, in campo blu, posta a destra in alto, è posta una porzione sfilettata in colore rosso cui segue, nella parte centrale, una porzione sfilettata di colore bianco, seguita infine, nella parte sinistra, da una porzione sfilettata di colore verde, tutte le porzioni insieme compongono un tricolore posto con la forma di una pennellata di tricolore. Sulla diagonale del cerchio, in campo blu, è posta, in carattere grassetto, con effetto diagonale corsivo, di colore bianco e di dimensione media, la scritta «Cambiamo!»».

Il coordinatore nazionale di «Cambiamo!» è titolare del simbolo e della denominazione del partito e rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime.

Tutti i simboli derivati, confluiti, che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura Cambiamo! rientrano nella disponibilità esclusiva del partito.

Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del partito da parte o comunque nell'ambito dei *social network* è disciplinata dalle regole dinanzi esposte.

### Art. 4.

#### *Gli iscritti*

Tutti i cittadini e le cittadine italiane o di altro stato membro dell'unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono essere iscritti al partito.

L'iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale.

La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla Direzione nazionale;

b) in caso di morte;

c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al partito; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verificherà l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima;

d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottempererà alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del partito o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, al partito, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel partito.

La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo statuto ed in rispetto dello stesso.

All'atto dell'iscrizione si autorizza il partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo.

Il numero degli iscritti è illimitato.

Possono iscriversi al partito tutte le persone fisiche che condividono gli scopi partito e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al partito. La qualità di iscritto al partito è intrasmissibile. Non possono iscriversi a Cambiamo! coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

### Art. 5.

#### *Diritti e doveri degli iscritti*

Ciascun iscritto a Cambiamo! ha diritto di:

a) partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione;

b) candidarsi, cioè di poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello statuto;

c) conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;

d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente statuto;

e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 146 del 5 giugno 2019;





f) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente statuto. Ogni iscritto ha il dovere di:

- a) osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi del partito;
- b) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attività politiche;
- c) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun iscritto;
- d) concorrere a sostenere l'attività del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita;
- e) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica;
- f) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito;
- g) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze interne.

#### Art. 6.

##### *Struttura organizzativa nazionale*

Sono organi nazionali di Cambiamo!:

- a) il congresso nazionale;
- b) il coordinatore nazionale;
- c) l'assemblea nazionale;
- d) la direzione nazionale;
- e) la segreteria nazionale;
- f) il segretario amministrativo nazionale;
- g) il presidente della assemblea nazionale;
- h) il collegio dei probiviri.

Il compito di coordinare ed attuare le delibere degli organi nazionali è affidato al coordinatore nazionale e alla Segreteria nazionale.

#### Art. 7.

##### *Il Congresso nazionale*

Il Congresso nazionale è la più alta assise del partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, è convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, è composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione.

Esso può, inoltre, essere convocato in via straordinaria dal coordinatore nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea nazionale in carica.

Il Congresso nazionale, attraverso il metodo delle primarie aperte, elegge il coordinatore nazionale e la Direzione nazionale.

#### Art. 8.

##### *Il coordinatore nazionale*

Il coordinatore nazionale è eletto dal Congresso nazionale con il metodo delle primarie «aperte» sulla base di mozioni presentate collegate alle liste delle candidature anche per la Direzione nazionale.

Il coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito.

Il coordinatore nazionale è titolare del simbolo.

Il coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto del partito, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

Il coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo.

Il coordinatore nazionale resta in carica tre anni. Il coordinatore nazionale, inoltre:

- a) convoca e presiede la Direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche;

c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria nazionale;

d) propone all'Assemblea nazionale la nomina del segretario amministrativo nazionale;

e) può nominare fino a due vicecoordinatori nazionali;

f) può avocare a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.

Il coordinatore nazionale può essere revocato o dichiarato decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

Se il coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale.

#### Art. 9.

##### *La Segreteria nazionale*

La Segreteria nazionale è organo di collaborazione del coordinatore nazionale che ne nomina e rimuove i membri delegando a ciascuno le responsabilità dei vari settori relativi alle varie questioni politico-sociali necessari all'organizzazione del partito.

Fanno parte di diritto della Segreteria nazionale il coordinatore nazionale, il segretario amministrativo nazionale e vicecoordinatori nazionali. Oltre ai membri di diritto, la Segreteria nazionale è composta da altri nove componenti.

La Segreteria nazionale svolge il ruolo di coadiuvare il coordinatore nazionale nell'indirizzo politico del partito e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi.

La Segreteria nazionale ha la stessa durata del coordinatore nazionale.

#### Art. 10.

##### *L'Assemblea nazionale e il presidente dell'Assemblea nazionale*

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo; è convocata e presieduta dal presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa nella prima seduta successiva al Congresso nazionale, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative.

Il presidente dell'Assemblea nazionale ha la durata di tre anni.

L'Assemblea nazionale è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il coordinatore nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale.

Il presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di Cambiamo!, almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'Assemblea nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante.

Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di Cambiamo!.

L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facoltà di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea nazionale, in particolare:

- a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale;
- b) può, tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
- c) stabilisce, su proposta del coordinatore nazionale, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali;



d) elegge, su proposta del coordinatore nazionale, il segretario amministrativo nazionale;

e) elegge i probiviri;

f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone la data;

g) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilità;

h) decide l'eventuale revoca o decadenza del coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti.

L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso nazionale. Sono membri dell'Assemblea nazionale:

- a) il presidente dell'Assemblea;
- b) il coordinatore nazionale;
- c) i coordinatori regionali;
- d) i coordinatori provinciali e delle grandi città;
- e) i membri della Direzione nazionale;
- f) i membri della Segreteria nazionale;
- g) i membri delle Direzioni regionali;
- h) i parlamentari nazionali ed europei;
- i) i presidenti di regione;
- l) gli assessori regionali;
- m) i consiglieri regionali;
- n) i presidenti di provincia;
- o) i sindaci dei comuni con oltre quindicimila abitanti.

#### Art. 11.

##### *La Direzione nazionale*

La Direzione nazionale è composta da cento membri compreso il coordinatore nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con il metodo delle primarie aperte, contestualmente al coordinatore nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni.

La Direzione nazionale è convocata e presieduta dal coordinatore nazionale.

Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non già eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il segretario amministrativo nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti a Cambiamo!, i componenti la Segreteria nazionale e il responsabile nazionale dei giovani.

La Direzione nazionale attua le linee politiche del partito in conformità agli orientamenti del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale, coadiuva il coordinatore nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed è consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo.

La Direzione nazionale è convocata dal coordinatore nazionale almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale quello espresso dal coordinatore nazionale.

La Direzione nazionale, in particolare:

- a) approva i dati del tesseramento;
- b) ratifica le liste per le elezioni regionali;
- c) determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
- d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale;
- e) nomina la società di revisione contabile o il revisore unico;
- f) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali;
- g) definisce il numero di componenti delle direzioni regionali, provinciali e delle città metropolitane tenendo conto degli abitanti e degli iscritti del territorio considerato;
- h) approva lo statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica.

La Direzione nazionale può dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attività.

#### Art. 12.

##### *Il segretario amministrativo nazionale*

Il segretario amministrativo nazionale ha la responsabilità della gestione delle risorse economiche di Cambiamo!.

Il segretario amministrativo nazionale è inoltre intestatario dei poteri di firma e per tutti i rapporti giuridici e economico-finanziari nonché i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del partito, provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti.

Su delega scritta del segretario amministrativo nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di Cambiamo! anche in caso di eventi e/o iniziative coorganizzati da Cambiamo!.

Il segretario amministrativo nazionale è eletto dalla Assemblea nazionale a maggioranza dei presenti, su proposta del coordinatore nazionale e ha la durata di tre anni.

Il segretario amministrativo nazionale fa parte della Segreteria nazionale.

Il segretario amministrativo nazionale nomina i segretari amministrativi regionali, sentito il rispettivo coordinatore regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il segretario amministrativo nazionale cessa dalla carica prima del termine, il coordinatore nazionale designa un segretario amministrativo nazionale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo segretario amministrativo nazionale.

Il segretario amministrativo nazionale può essere revocato dall'Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il coordinatore nazionale o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale.

Il segretario amministrativo nazionale, in particolare:

a) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge;

b) gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;

c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto di «Cambiamo!»;

d) è responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito;

e) agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;

f) è legittimato alla riscossione delle entrate di legge;

g) incassa crediti ed effettua pagamenti;

h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

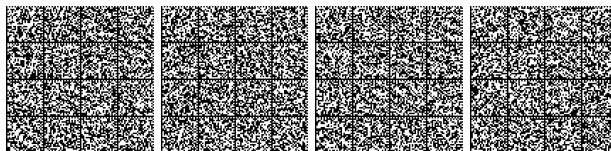
i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;

l) può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;

m) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa anticiclaggio sulla tracciabilità delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie;

n) predispose il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformità alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro i termini di legge sul sito internet del partito.

Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali è tenuto a uniformarsi alle disposizioni del segretario amministrativo nazionale; la mancata osservanza di tale disposizione è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli iscritti e può costituire causa di commissariamento.



Il segretario amministrativo nazionale non può, senza preventiva autorizzazione della Segreteria nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge.

#### Art. 13.

##### *Gli organi territoriali e periferici*

Sono organi territoriali e periferici del partito:

- a) nelle regioni:
  - il congresso regionale;
  - il coordinatore regionale;
  - la direzione regionale;
  - la segreteria regionale;
  - il segretario amministrativo regionale;
- b) nelle province:
  - il congresso provinciale;
  - il coordinatore provinciale;
  - la direzione provinciale;
  - la segreteria provinciale;
- c) nelle città metropolitane:
  - il congresso della città metropolitana;
  - il coordinatore della città metropolitana;
  - la direzione della città metropolitana;
  - la segreteria della città metropolitana.

I coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane vengono eletti dai rispettivi congressi tramite primarie aperte.

I coordinatori politici restano in carica tre anni al pari delle rispettive direzioni, di cui coordinano i lavori. Essi detengono ogni delega politica ed elettorale del partito per il territorio di propria competenza, all'interno delle linee guida della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dell'indirizzo congressuale.

Le Direzioni regionali sono composte da venti membri nelle regioni dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle regioni con oltre cinquecento iscritti; le Direzioni provinciali sono composte da venti membri nelle province dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle province con oltre cinquecento iscritti; le Direzioni delle città metropolitane sono composte da venti membri nelle città metropolitane dove vi siano fino a cinquecento iscritti e da quaranta membri nelle città metropolitane con oltre cinquecento iscritti e vengono elette assieme al rispettivo coordinatore.

Direzioni e coordinatori vengono eletti dai rispettivi congressi, con il metodo delle primarie «aperte» sulla base delle mozioni presentate collegate alle liste delle candidature.

Le mozioni e le liste possono avere carattere meramente locale, oppure essere collegate ad una mozione nazionale.

#### Art. 14.

##### *Gli organi regionali*

Il Congresso regionale è il massimo organo della struttura regionale di «Cambiamo!», ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella regione e, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il coordinatore regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella regione, i coordinatori provinciali, i coordinatori della città metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile regionale dei giovani.

La Direzione regionale, in particolare:

- a) attua nella regione la linea politica del partito;
- b) approva le relazioni annuali del coordinatore regionale e del segretario amministrativo regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attività del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale;

c) formula proposte agli organi nazionali del partito;

d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva ratifica.

La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La Direzione regionale ha la stessa durata del coordinatore regionale.

Il coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attività degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attività e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statuari.

Il coordinatore regionale, in particolare:

a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati;

b) effettua consultazioni periodiche con i coordinatori provinciali e della città metropolitana ove presente;

c) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la società civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;

d) esprime al segretario amministrativo nazionale il proprio parere sulla nomina del segretario amministrativo regionale.

Il coordinatore regionale può nominare una segreteria regionale e al suo interno può assegnare deleghe specifiche.

Il segretario amministrativo regionale è responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal segretario amministrativo nazionale e la sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal coordinatore regionale e dagli organi regionali.

Il segretario amministrativo regionale resta in carica tre anni e decade con lo scioglimento della Direzione regionale.

Il segretario amministrativo regionale può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento, sentito il coordinatore regionale, dal segretario amministrativo nazionale.

#### Art. 15.

##### *Attività negoziale degli organi regionali*

Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilità politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal segretario amministrativo nazionale.

La procura conferita ai tesoriери regionali non potrà comunque comprendere la facoltà di stipulare i seguenti atti:

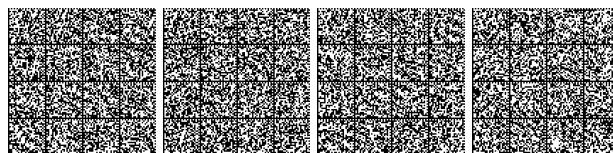
- a) compravendita di beni immobili;
- b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- c) costituzione di società;
- d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- e) concessioni di prestiti;
- f) contratti di mutuo;
- g) rimesse di denaro all'estero;
- h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta;
- i) acquisto di valuta;
- l) richiesta e rilascio di avallo;
- m) fidejussioni o altra forma di garanzia.

Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal segretario amministrativo nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici.

#### Art. 16.

##### *Gli organi provinciali e delle città metropolitane*

Il congresso è il massimo organo della struttura provinciale e della struttura della città metropolitana di «Cambiamo!», ne fanno parte tutti gli iscritti nella provincia o nella città metropolitana in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella area territoriale di competenza, in conformità alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione e il coordinatore.





Fanno, comunque, parte di diritto delle rispettive direzioni, a titolo consultivo, se non eletti dal congresso, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella provincia o nella città metropolitana, i parlamentari eletti nella provincia o nella città metropolitana, i consiglieri e assessori regionali iscritti nella provincia o nella città metropolitana, il presidente della provincia, il sindaco e il capigruppo del comune capoluogo e il responsabile provinciale o della città metropolitana dei giovani.

Il coordinatore ha la rappresentanza politica di «Cambiamo!» nell'area territoriale di competenza, promuove e coordina l'attività degli organi, convoca e presiede la Direzione, può nominare una segreteria, assegnando al suo interno deleghe specifiche.

Il coordinatore provinciale e il coordinatore della città metropolitana durano in carica tre anni.

La Direzione nazionale può deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province o della grande città, ai fini di una migliore organizzazione territoriale.

#### Art. 17.

##### *I comitati locali*

Il comitato locale è l'elemento di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di «Cambiamo!», è il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito.

I comitati locali, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio e nelle categorie, rappresentano un presidio per promuovere il perseguimento di tali finalità, anche attraverso una costante interazione con le istituzioni a livello locale.

I comitati locali devono render conto del loro operato in base all'accordo base recante le condizioni di autorizzazione all'uso del simbolo e della denominazione del partito, nonché i presupposti per la revoca immediata della medesima.

Il comitato locale può essere:

- a) di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale;
- b) di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse.

Ogni comitato locale deve eleggere al proprio interno, tra gli iscritti, per la durata di tre anni, il proprio coordinatore.

Organi del comitato locale sono:

- a) l'assemblea;
- b) il coordinatore.

L'assemblea del comitato locale è l'organo deliberativo ed è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attività politica nel territorio o nell'area di responsabilità ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di Cambiamo!.

In particolare l'assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovraumunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali.

In caso di più comitati locali in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee dei comitati locali di quel comune e la riunione è presieduta dal coordinatore del comitato locale più numeroso.

L'assemblea del comitato locale elegge il coordinatore.

Il coordinatore del comitato locale ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza, promuove, indirizza e coordina l'attività del comitato locale, convoca e presiede l'assemblea del comitato locale, cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali, può assegnare deleghe specifiche ai componenti del comitato locale per un miglior funzionamento dello stesso.

#### Art. 18.

##### *Autonomia amministrativa territoriale e di comitato locale*

Le organizzazioni territoriali e i comitati locali rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi territoriali e i comitati locali sono direttamente responsabili dei contributi e dei finanziamenti

che ricevono e devono provvedere autonomamente a tutti gli incombenzi di legge relativi, ivi compresi quelli relativi alla trasparenza in ordine a detti contributi e finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione ai sensi di legge ed agli organi previsti.

I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. E in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti:

- a) compravendita di beni immobili;
- b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);
- c) costituzione di società;
- d) acquisto di partecipazioni in società già esistenti;
- e) concessioni di prestiti;
- f) contratti di mutuo;
- g) rimesse di denaro all'estero;
- h) apertura di conti correnti all'estero e valutarie;
- i) acquisto di valuta;
- l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma di garanzia.

#### Art. 19.

##### *Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali*

La Direzione nazionale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione nazionale è immediatamente esecutivo.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

- a) mancata nomina degli organi statutori nei modi e nei tempi previsti dallo statuto;
- b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo statuto;
- c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
- d) irregolarità amministrative;
- e) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario *ad acta* con il compito di ricostituire l'organo.

#### Art. 20.

##### *Finanziamento e patrimonio*

Il patrimonio e le entrate di Cambiamo! sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti;
- b) dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti a Cambiamo!;
- c) da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi;
- d) dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge;
- e) dai proventi derivanti da manifestazioni del partito, feste di partito e da eventuali raccolte di fondi;
- f) dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti il simbolo del partito;
- g) dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro donazioni e altri finanziamenti mediante *crowdfunding*, e in generale attraverso internet;
- h) dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- i) da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti *mortis causa* da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attività promossa dal partito nel rispetto degli scopi associativi.



Il patrimonio è costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche:

a) dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del partito;

b) dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito a seguito di atti tra vivi o *mortis causa*;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo.

Il patrimonio può essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicità - all'unico scopo di soddisfare le finalità previste dal presente statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attività istituzionali.

È esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonché alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalità, programmazione, economicità ed equa ripartizione e vengono determinati dalla Direzione nazionale.

Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, è tenuto a conformarsi alle direttive del segretario amministrativo nazionale in materia di bilanci e contabilità e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al segretario amministrativo nazionale affinché si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza è passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare.

Così come disposto dall'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 Cambiamo! prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente.

#### Art. 21.

##### *Rendiconto e bilancio*

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità del partito politico sono affidate al segretario amministrativo nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il segretario amministrativo nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario amministrativo nazionale e la relazione della società di revisione o del revisore unico.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dall'Assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, comunque entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza.

#### Art. 22.

##### *Il controllo interno*

Il controllo sulla gestione amministrativa è esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Assemblea nazionale, su proposta del coordinatore nazionale, tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la relazione sulla regolarità contabile da allegare al rendiconto di esercizio annuale.

#### Art. 23.

##### *Trasparenza e controllo del rendiconto*

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una società di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzietà rispetto al partito.

La società di revisione o il revisore unico è nominata dalla Direzione nazionale su proposta del coordinatore nazionale.

La società di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

#### Art. 24.

##### *Il Collegio dei probiviri*

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni.

I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza.

Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Collegio dei probiviri:

a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;

b) si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali;

c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali;

d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;

e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;

f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito;

g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità e gli obiettivi del partito.

#### Art. 25.

##### *Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari*

Il Collegio dei probiviri può irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto:

a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni;

b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non può superare la durata di dodici mesi;

c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta.

I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale.

Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente statuto.

Il Collegio dei probiviri può anche procedere d'ufficio.

La contestazione viene notificata dal coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e può farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione.

Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.



Ogni iscritto può presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al comitato dei probiviri.

Sulle decisioni del Collegio dei probiviri è ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

#### Art. 26.

##### *Giurisdizione esclusiva*

Gli iscritti a Cambiamo! e tutti i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attività nei confronti del partito, l'applicazione dello statuto, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonché i rapporti tra questi ultimi.

#### Art. 27.

##### *Elezioni e candidature*

Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonché ad esclusione dei casi di candidatura concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano più pretendenti si ricorre, di base, al principio delle primarie aperte.

Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature per i consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dalla Direzione regionale competente e trasmesse alla Direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dalla Direzione provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al direttivo provinciale per la ratifica. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate alla Direzione provinciale.

Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Cambiamo!» a livello nazionale, l'organo territoriale competente è tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale.

Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente statuto.

I criteri si attengono ai seguenti principi:

- a) uguaglianza di tutti elettori;
- b) rappresentatività sociale e territoriale dei candidati;
- c) merito e competenza;
- d) trasparenza nella procedura di selezione;
- e) garanzia dell'obiettivo della parità tra i generi;
- f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne;
- g) rappresentanza di entrambi i generi.

Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalità di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravità;

b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia.

Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico.

#### Art. 28.

##### *Doveri degli eletti*

Gli eletti ad ogni livello devono:

- a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito;
- b) versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtù del loro mandato;
- c) collaborare con lealtà e correttezza con gli altri esponenti di Cambiamo! per attuare la linea politica del partito.

#### Art. 29.

##### *Gruppi parlamentari e consiliari*

I gruppi parlamentari e consiliari di Cambiamo! hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito.

Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

#### Art. 30.

##### *Rappresentanza di genere*

Cambiamo! promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi del partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.

In ogni organismo collegiale un genere non potrà superare il 60% dei componenti.

#### Art. 31.

##### *I giovani*

Cambiamo! riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del paese.

Cambiamo! riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio statuto e di propri organismi dirigenziali autonomi. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro, dello sport e delle attività sociali e di solidarietà.

Lo statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale del partito.

#### Art. 32.

##### *Organizzazione estera*

Cambiamo! favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni.

Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

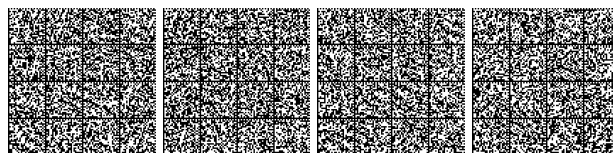
L'organizzazione degli italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere.

#### Art. 33.

##### *Trattamento dei dati personali*

«Cambiamo!» garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Per il perseguimento degli scopi statutari, così come da provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie





particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalità:

a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito;

b) consentire la formazione di un database centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati;

c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, così come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli;

d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 5 del presente statuto;

e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione;

f) per tutte le finalità connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679.

#### Art. 34.

##### *Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione*

Lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico «Cambio!» possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal Congresso nazionale.

#### Art. 35.

##### *Scioglimento*

Lo scioglimento del partito è deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea nazionale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di Cambio!, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 36.

##### *Norme di coordinamento e di rinvio*

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

#### NORME TRANSITORIE

##### I

Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, Cambio! è diretto da un Comitato promotore nazionale.

Il Comitato promotore nazionale è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di Cambio! al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.

##### II

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione del partito mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi

a cui delegare parte delle attività organizzative. In particolare il Comitato promotore nazionale, su proposta del presidente, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei comitati locali e per la presentazione del partito ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti.

Il presidente può individuare un ufficio di segreteria politica e un ufficio organizzativo nazionale che su indicazioni del presidente coordina le attività di costituzione e insediamento del partito sul territorio.

##### III

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooperazione nel Comitato promotore nazionale è affidata al presidente del Comitato promotore.

##### IV

Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali e provinciali la nomina dei Comitati promotori regionali e provinciali è affidata al Comitato promotore nazionale su proposta del presidente.

Il ruolo di componente degli organismi nazionali è incompatibile con ruoli apicali regionali e provinciali.

##### V

Ha immediata applicazione l'art. 12 del presente statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del segretario amministrativo nazionale.

##### VI

Il primo Congresso nazionale si terrà entro il 27 ottobre 2020 attraverso il metodo delle primarie aperte per eleggere nella stessa giornata il coordinatore nazionale e la Direzione nazionale tramite liste bloccate collegate a mozioni politiche.

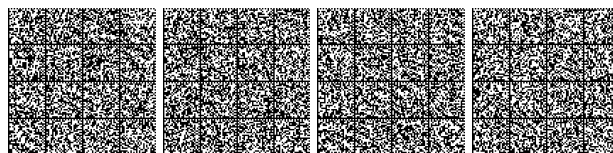
##### VII

Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, in caso di federazioni con partiti, movimenti e associazioni che intendano considerarsi «promotori», la loro presenza negli organismi promotori di ogni livello è deliberata nella forma e nelle modalità dal Comitato promotore nazionale tenendo conto della dimensione del movimento e la sua estensione geografica.

ALLEGATO A



20A03812



## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002714/XVJ(53) del 13 luglio 2020, su istanza del sig. Domenico D'Ottavio, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «Esplosivi Sabino S.r.l.», con stabilimento sito in località Termini - Casalbordino (CH), gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto come accanto a ciascuno di essi indicato:

colpo completo cal. 40 mm L/70 TP-T ME355 I categoria;

proietto con tracciante cal. 40 mm L/70 TP-T (1366-300-01) IV categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

La presenza del cloruro di mercurio nella miscela tracciante contenuta in detti prodotti comporta che la gestione dei rischi avvenga secondo le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (REACH).

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03954

### Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/014918/XVJ(53) del 13 luglio 2020, su istanza del sig. David Zucconi, titolare della licenza ex art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «S.A.B. Aerospace S.r.l.» con deposito in Benevento, contrada Piano Cappelle n. 8, l'esplosivo denominato «Cisaille 7CC80SH», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo «E» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03955

### Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004016/XVJ/CE/C del 15 luglio 2020, agli esplosivi denominati «miccia di detonazione octoslim PT 185» e «miccia di detonazione octocord PT 185», già classificati nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, rispettivamente con decreti n. 557/PAS.5406-XVJ/5/23 2006 CE (65) del 15 gennaio 2007 e n. 557/PAS.5528-XVJ/5/21 2006 CE (69) del 15 gennaio 2007, pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2007, con numero ONU 0349 1.4S, è attribuito anche il numero ONU 0289 1.4D, assegnato dall'organismo notificato INERIS (Francia) nell'allegato del 14 novembre 2019 aggiunto al certificato di esame CE n. 0080.EXP.98.0019 in data 15 dicembre 1998 relativamente all'esplosivo denominato «miccia di detonazione octocord PT 185» e al certificato di esame CE n. 0080.EXP.98.0020 in data 15 dicembre 1998 relativamente all'esplosivo denominato «miccia di detonazione octoslim PT 185».

In ordine ai citati esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con stabilimento sito in località Fanà del comune di Comunanza (AP), ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03956

### Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004017/XVJ/CE/C del 15 luglio 2020, agli esplosivi di seguito elencati, già classificati nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è attribuito anche il nuovo numero ONU 0383 1.4B, assegnato dal «Ministero dei trasporti degli Stati Uniti - Amministrazione per la sicurezza dei materiali pericolosi e tubazioni» in data 31 ottobre 2018:

«Oil Well Cartridge D10677-3 RDX total: 0,630g (P/N Schlumberger H448841)»: decreto ministeriale di classificazione n. 557/PAS-15974-XVJ/2/43 2005 CE (21) del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2007, con numeri ONU 0384 1.4S e 0367 1.4S;

«Oil Well Cartridges D10677-5 HMX total: 0,671g (P/N Schlumberger H447381)»: decreto ministeriale di classificazione n. 557/PAS/E/001863/XVJ/CE/C del 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2017, con numero ONU 0384 1.4S.

In ordine ai citati esplosivi il sig. Antonio Dionisi, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con stabilimento sito in località Fanà del comune di Comunanza (AP), ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03957

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004019/XVJ/CE/C del 15 luglio 2020, all'esplosivo denominato «Booster, booster HP10 H447624», già classificato nella II categoria dell'allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con decreto ministeriale n. 557/PAS.XVJ/2/32 2005 CE (28) del 18 aprile 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 2 novembre 2007, con numero ONU0384 1.4S, è attribuito anche il numero ONU 0383 1.4B, assegnato dall'organismo notificato INERIS (Francia) nell'allegato del 14 novembre 2019 aggiunto al certificato di esame CE n. 0080.EXP.01.0043 in data 17 dicembre 2001.

In ordine al citato esplosivo il sig. Antonio Dionisi, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della «D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.» con stabilimento sito in località Fanà del comune di Comunanza (AP), ha prodotto la documentazione sopra citata.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di



sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03958

### Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006294/XVJ/CE/C del 13 luglio 2020, gli esplosivi denominati «*low-web Z40 dome active motor sample*», «*high-web Z40 dome active motor sample*» e «*Z9 dome active motor sample*» sono classificati nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0186 1.3C, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 8 aprile 2020.

In ordine ai citati esplosivi il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» con stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana Km 5,200, ha inviato l'attestato di conformità basato sulla verifica dell'esemplare unico (Modulo G) n. 0080. EXP.19.0048 rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» in data 12 febbraio 2020.

Dalla documentazione presentata risulta che gli esplosivi in argomento sono prodotti dalla società «Avio S.p.a.» - via Ariana Km 5,200 Colleferro - Roma (Italia).

Tali prodotti esplodenti sono sottoposti agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi degli stessi deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di conformità basato sulla verifica dell'esemplare unico, categoria dell'esplosivo secondo il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03959

### Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006299/XVJ/CE/C del 13 luglio 2020, l'esplosivo denominato «*assieme A4 - Vega C*» è classificato nella V categoria - gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con numero ONU 0349 1.4S, assegnato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 20 gennaio 2020.

In ordine al citato esplosivo il sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in nome e per conto della società «Avio S.p.a.» con stabilimento in Colleferro (RM) - via Ariana Km 5,200 - ha prodotto l'attestato di esame UE del tipo 0080.EXP.20.0003 del 20 gennaio 2020 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») del 17 dicembre 2018, rilasciati dall'organismo notificato «Ineris».

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla società «Avio S.p.a.» - via Ariana Km 5,200 Colleferro - Roma (Italia).

Tale prodotto esplodente è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sugli imballaggi dello stesso deve essere apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nome del fabbricante ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

20A03960

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Domanda di registrazione della «Szomolyai Rövidszárú Fekete Cseresznye»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 235 del 17 luglio 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione «Szomolyai Rövidszárú Fekete Cseresznye», presentata dall'Ungheria ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A03973

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca della Regione Sardegna.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 luglio 2020, sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca istituita, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013.

Gli allegati al predetto decreto riportano gli elenchi: a) dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1); b) dei soggetti ammessi alle agevolazioni per i quali l'efficacia dell'assegnazione dell'agevolazione è subordinata agli adempimenti in materia di informativa antimafia (allegato 2); c) dei soggetti per i quali l'efficacia della concessione e la relativa fruizione sono subordinate al completamento delle attività istruttorie in ordine ad alcuni contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso all'agevolazione (allegato 3).





Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 17 luglio 2020, nel sito del Ministero dello sviluppo economico <http://www.mise.gov.it>.

**20A03978**

## UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

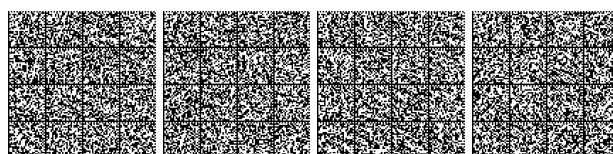
### Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Ivano Bevilacqua, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Vodopivec», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - area II - 0030803 in data 29 giugno 2020, ha revocato, con effetto nei confronti del richiedente, il decreto n. 11419/11628 del Prefetto di Trieste in data 12 agosto 1929 (anno VII), con il quale il cognome del sig. Federico Vodopivec, zio del richiedente, nato il 28 giugno 1919 a S. Dorligo della Valle (TS), era stato ridotto nella forma italiana di «Vodopivec», con estensione al fratello Giuseppe, padre del richiedente, nato il 18 febbraio 1924 a S. Dorligo della Valle (TS).

Per l'effetto, il cognome del sig. Ivano Bevilacqua, figlio di Giuseppe, nato il 6 maggio 1951 a S. Giovanni Valdarno (AR) e residente a Doberdò del Lago (GO) in via Ivan Trinko n. 2/A, è ripristinato nella forma originaria di «Vodopivec».

**20A03962**MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-187) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

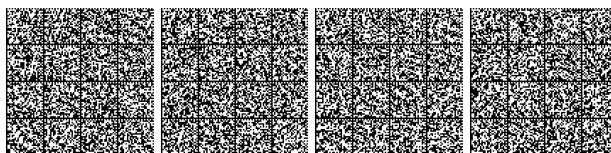
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

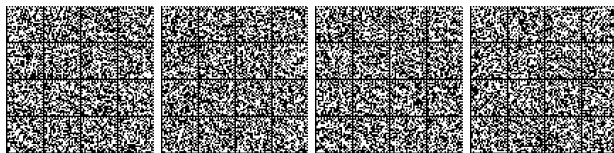
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

|               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 257,04)*<br>(di cui spese di spedizione € 128,52)*                                               | - annuale € <b>438,00</b><br>- semestrale € <b>239,00</b> |
| <b>Tipo B</b> | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)*<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)*                   | - annuale € <b>68,00</b><br>- semestrale € <b>43,00</b>   |
| <b>Tipo C</b> | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)*<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)*                                                       | - annuale € <b>168,00</b><br>- semestrale € <b>91,00</b>  |
| <b>Tipo D</b> | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)*<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)*                                        | - annuale € <b>65,00</b><br>- semestrale € <b>40,00</b>   |
| <b>Tipo E</b> | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)*<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)*  | - annuale € <b>167,00</b><br>- semestrale € <b>90,00</b>  |
| <b>Tipo F</b> | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 383,93)*<br>(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - annuale € <b>819,00</b><br>- semestrale € <b>431,00</b> |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abbonamento annuo                                            | € <b>190,00</b> |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € <b>180,50</b> |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)               | € 18,00         |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

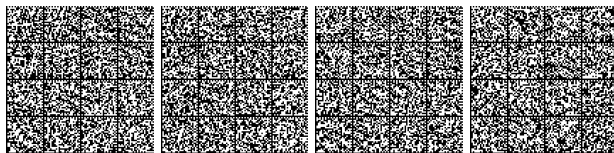
**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 0 0 7 2 7 \*

€ 1,00

